



Università
Ca' Foscari
Venezia

Corso di Laurea Magistrale
in Amministrazione, Finanza e Controllo

Tesi di Laurea

Le misure a sostegno delle imprese e la continuità aziendale post Covid-19

Relatore

Ch. Prof. Ugo Sosterò

Laureanda

Giorgia Pittarello

Matricola 856164

Anno Accademico

2020 / 2021

INDICE

INTRODUZIONE	4
CAPITOLO I – LE PRINCIPALI MISURE A SOSTEGNO DELLE IMPRESE	5
1.1 Termini straordinari per l’approvazione del bilancio 2020 e nuove modalità di convocazione assembleare	5
1.2 Sospensione ammortamenti	9
1.3 Gestione delle perdite	16
1.4 Rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni	20
1.4.1 <i>Ambito soggettivo</i>	<i>20</i>
1.4.2 <i>Ambito oggettivo</i>	<i>21</i>
1.4.3 <i>Ambito temporale</i>	<i>21</i>
1.4.4 <i>Contabilizzazione della rivalutazione, misure e modalità della rivalutazione</i>	<i>22</i>
1.5 Moratoria di mutui e leasing	28
1.5.1 <i>Ambito soggettivo</i>	<i>28</i>
1.5.2 <i>Ambito oggettivo</i>	<i>28</i>
1.5.3 <i>Contabilizzazione della moratoria sui mutui e leasing</i>	<i>29</i>
1.5.4 <i>Contabilizzazione della moratoria sui leasing</i>	<i>31</i>
1.5.5 <i>Informativa in nota integrativa</i>	<i>32</i>
1.6 Contabilizzazione dei crediti d’imposta	33
1.6.1 <i>Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro (Art. 120) e Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione (Art. 125)</i>	<i>33</i>
1.6.1.1 <i>Ambito soggettivo</i>	<i>34</i>

1.6.1.2 Ambito oggettivo	36
1.6.1.3 Ammontare del credito d'imposta	38
1.6.1.4 Contabilizzazione	39
1.6.2 Bonus locazioni	40
1.6.2.1 Ambito soggettivo	40
1.6.2.2 Ambito oggettivo	41
1.6.2.3 Ammontare del credito d'imposta	42
1.6.3 Contributo a fondo perduto	43
1.6.4 Contabilizzazione bonus locazioni e contributo a fondo perduto	44

**CAPITOLO II – DEFINIZIONE DEL PRESUPPOSTO DI CONTINUITA’
AZIENDALE: QUADRO NORMATIVO46**

CAPITOLO III – LA CONTINUITA’ AZIENDALE POST COVID1953

3.1 L’impatto macroeconomico della crisi da Covid19 in Italia	53
3.2 Deroga alla continuità: Decreto Liquidità vs. Decreto Rilancio	55
3.3 Obblighi e responsabilità degli amministratori	60
3.4 Controllo da parte del revisore: ISA Italia 570	66

**CAPITOLO IV – Casi applicativi: “I Grandi Viaggi S.p.A”, “Aeroporto
Valerio Catullo di Verona Villafranca S.p.A” e “SG COMPANY S.p.A” ...72**

4.1 Covid-19, il settore dei viaggi e dell’intrattenimento	72
4.1.1 “I Grandi Viaggi S.p.A”	75
4.1.1.1 Storia del gruppo	75

4.1.1.2 <i>Analisi del bilancio</i>	76
4.1.2 <i>“Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca S.p.A”</i>	82
4.1.2.1 <i>La storia della società</i>	82
4.1.2.2 <i>Analisi del bilancio</i>	83
4.1.3 <i>“SG COMPANY S.p.A”</i>	88
4.1.3.1 <i>La storia del gruppo</i>	88
4.1.3.2 <i>Analisi del bilancio</i>	89
Conclusioni	95
BIBLIOGRAFIA	96
RIFERIMENTI NORMATIVI E PRINCIPI CONTABILI	98
SITOGRAFIA	99

Introduzione

L'attuale contesto di emergenza sanitaria legato al Covid19 ha avuto pesanti ripercussioni sul Paese da un punto di vista sociale ed economico e ha comportato il blocco di tutte le attività considerate non essenziali. Tale evento ha introdotto tutta una serie di incertezze contabili soprattutto sulla valutazione delle imprese e sull'informativa da presentare in nota integrativa e ha imposto a tutte le imprese di rivedere completamente le modalità di redazione dei bilanci 2020; e quindi preservare la continuità aziendale delle imprese in crisi è divenuto l'obiettivo primario. E infatti la continuità aziendale è proprio l'elemento fondante di tutto il bilancio.

Nel primo capitolo verranno passate in rassegna prima di tutto le principali misure poste a tutela delle imprese in crisi (sospensione degli ammortamenti, gestione delle perdite, moratoria mutui e leasing, rivalutazione dei beni d'impresa e bonus).

Nel secondo capitolo viene introdotto il presupposto del going concern e si procede con un breve excursus sulla normativa di riferimento che segna i tratti fondamentali di tale principio, sia a livello nazionale (Codice Civile e OIC), che dal punto di vista dei principi contabili internazionali (principi contabili IAS/IFRS e principio di revisione ISA 570).

La pandemia, tuttavia, ha fatto sorgere dubbi in tema di continuità aziendale a causa del lockdown ed ha portato incertezza nelle imprese. Proprio per questo nel terzo capitolo si passa ad analizzare la deroga alla continuità aziendale per gli esercizi 2019 e 2020, la quale è stata introdotta dal Decreto Liquidità e rivista recentemente dal Decreto Rilancio. Viene quindi analizzata la differenza tra continuità aziendale pre-covid e post-covid per poi passare a quelli che sono gli obblighi degli amministratori nella valutazione dell'impresa e come i revisori devono poi andare a controllare la valutazione che è stata attuata.

Infine, nell'ultimo capitolo vengono presi ad esempio tre casi pratici: "I Grandi Viaggi S.p.A", "Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca S.p.A" e "SG COMPANY S.p.A", in modo tale da poter analizzare come il Covid abbia impattato sui bilanci delle imprese e come gli amministratori ne diano adeguata informativa nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione, nonché nella relazione del revisore.

CAPITOLO I - LE PRINCIPALI MISURE A TUTELA DELLE IMPRESE

Per fronteggiare l'emergenza pandemica, il Governo attraverso una serie di decreti, come ad esempio il Decreto Cura Italia (DI 18/20), il Decreto Liquidità, il Decreto Rilancio e altri più recenti decreti-legge, ha iniziato ad introdurre una serie di misure straordinarie a tutela delle imprese.

1.1 Termini straordinari per l'approvazione del bilancio 2020 e nuove modalità di convocazione assembleare

Gli organi amministrativi hanno come compito fondamentale quello di redigere il bilancio d'esercizio delle società e di portare poi tale bilancio all'approvazione dell'assemblea. È proprio il Codice Civile, nell'Art 2364 comma 2 per le Spa e nell'Art. **2478-bis** per le Srl, a chiarire le tempistiche per la convocazione:

Art. 2364 comma 2 Codice Civile: *“L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Lo statuto può prevedere un maggior termine, comunque non superiore a centottanta giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 le ragioni della dilazione”.*

Art. **2478-bis** Codice Civile: *“Il bilancio deve essere redatto con l'osservanza delle disposizioni di cui alla sezione IX, del capo V del presente libro. Esso è presentato ai soci entro il termine stabilito dall'atto costitutivo e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'articolo 2364”.*

Dalla lettura di tali articoli è possibile stabilire che nella normalità il bilancio d'esercizio deve essere approvato:

- Entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio (termine ordinario);
- Entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio (termine straordinario) nel caso in cui:
 - La società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
 - Vi siano particolari esigenze

e tale dilazione di 180 giorni dovrà essere adeguatamente motivata nella relazione sulla gestione.

A causa della situazione pandemica si è reso necessario allungare i termini per l'approvazione del bilancio d'esercizio e proprio per questo è intervenuto l'Art. 106 del Decreto Cura Italia, i cui termini sono stati poi prorogati dal D.l Milleproroghe (ex art. 3 comma 6), il quale afferma che *"In deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie,*

l'assemblea ordinaria è convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio".

La norma agisce su 2 direttrici principali: la prima riguarda i termini per l'approvazione dei bilanci e la seconda le modalità di svolgimento dell'assemblea. Le società, in particolare le società a responsabilità limitata, possono quindi convocare le assemblee entro 180 giorni anche qualora ciò non sia previsto nello statuto e viene eliminato l'obbligo di motivare tale scelta di dilazione dei termini di convocazione¹. Sempre tale articolo prosegue poi indicando nuove modalità di convocazione delle assemblee, che a causa dell'emergenza sanitaria, che prevede il distanziamento sociale, non possono riunirsi in presenza.

"Con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, e le società cooperative e le mutue assicuratrici possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; le

¹ Bilancio d'esercizio 2020, termini e iter di approvazione, www.studiozamberlan.it, 01/03/2021

predette società possono altresì prevedere che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma, e 2538, sesto comma, codice civile senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio”.

Perciò viene riconosciuta la possibilità che le assemblee delle società di capitali si possano svolgere non in presenza fisica, ma attraverso mezzi di telecomunicazione a patto però che i partecipanti possano essere adeguatamente identificati e che possano esercitare il diritto di voto. Il voto, quindi, può essere esercitato **per via elettronica** o per **corrispondenza e proprio in merito all’esercizio del diritto di voto per le S.r.l.** è previsto che *“l’espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto”²*, anche in deroga ad eventuali previsioni statutarie.

² Migliorini F. (2021), Bilanci 2020 con approvazione nei 180 giorni e teleassemblee, www.foscomania.com, 28/02/2021

Di seguito viene riportato l'iter dalla redazione del progetto di bilancio fino all'approvazione del bilancio e poi al deposito dello stesso con i vari termini ordinari e straordinari previsti³:

Società con organo di controllo	Società senza organo di controllo
--	--

	Termine ordinario	Termine straordinario	Termine ordinario	Termine straordinario
Redazione di progetto di bilancio e relazione sulla gestione	31.03.2021	30.05.2021	15.04.2021	14.06.2021
Trasmissione all'organo di controllo	31.03.2021	30.05.2021		
Deposito presso la sede sociale	15.04.2021	14.06.2021	15.04.2021	14.06.2021
Convocazione soci (società non quotata)	22.04.2021	21.06.2021	22.04.2021	21.06.2021
Approvazione bilancio	30.04.2021	29.06.2021	30.04.2021	29.06.2021
Deposito bilancio presso il registro delle imprese	30.05.2021	29.07.2021	30.05.2021	29.07.2021

³ Gesuato E. (2021), *Bilancio d'esercizio 2020, termini e iter di approvazione*, www.fiscoetasse.com, 01/03/2021

1.2 Sospensione ammortamenti

La normativa che individua le modalità per sospendere gli ammortamenti è riportata nel Decreto Agosto (D.l 104/2020), all'art. 60 commi da 7 bis a 7 quinquies:

- Art. 60 comma 7 bis: Congelamento ammortamenti civilistici;
- Art. 60 comma 7 ter: Riserva indisponibile;
- Art. 60 comma 7 quater: Nota integrativa;
- Art. 60 comma 7 quinquies: Deducibilità fiscale degli ammortamenti sospesi.

È intervenuto poi l'OIC, che ha esplicitato come effettuare questa sospensione degli ammortamenti attraverso il documento interpretativo 9 "Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del bilancio - sospensione ammortamenti". Ed infine anche la Fondazione nazionale dei commercialisti è intervenuta con un documento "La sospensione degli ammortamenti ai sensi del decreto Agosto e la disciplina delle perdite ai sensi del decreto «liquidità»" che analizza tutti i punti di interesse relativi alla sospensione degli ammortamenti, fornendo anche una serie di esemplificazioni numeriche. Tali disposizioni contenute nell'Art. 60 prevedono la possibilità di derogare all'articolo 2426 del Codice civile, il quale definisce i criteri di valutazione da utilizzare per redigere il bilancio e più precisamente al comma 1, n.2 stabilisce che: *"il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione. Eventuali modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati devono essere motivate nella nota integrativa"*.

A seguito di tale provvedimento è stata data la possibilità alle imprese di non contabilizzare fino al cento per cento gli ammortamenti dei beni materiali e immateriali, mantenendo nel bilancio 2020 il valore degli stessi come risulta dall'ultimo bilancio annuale approvato.⁴ E tale misura può essere estesa anche agli esercizi successivi con decreto del MEF. Tale deroga può essere applicata da tutti quei soggetti che non adottano i principi contabili internazionali e quindi a coloro che seguono le regole dettate dal Codice civile e dai principi contabili nazionali. Anche le microimprese

⁴ Roscini Vitali F. (2021), "Regole e deroghe dei bilanci 2020", Telefisco 2021

possono applicare la norma. In questo caso, gli obblighi informativi devono essere assolti in calce allo stato patrimoniale.

Per quanto riguarda l'ambito oggettivo, la deroga si applica sia alle immobilizzazioni materiali sia alle immateriali, tra cui viene anche ricompreso l'avviamento e può essere applicata a singole immobilizzazioni, a gruppi di immobilizzazioni o all'intera voce di bilancio e tale scelta deve essere coerente con le ragioni che hanno indotto a non fare gli ammortamenti. Sono esclusi i quei beni presi a noleggio o in leasing.

Le imprese che applicheranno tale deroga dovranno però sottostare a degli obblighi:

- Obbligo di destinare a riserva indisponibile utili per un importo pari alla quota di ammortamento sospesa; in caso di incapienza è possibile ricorrere ad altre riserve disponibili; in caso di mancanza di tali altre riserve si estende agli utili degli esercizi successivi.

Esempio⁵:

Nel 2020 un'impresa decide di sospendere integralmente gli ammortamenti per un importo pari a **300.000 €**

L'utile netto dell'esercizio è pari a euro **100.000 €**.

La società destinerà l'intero utile alla riserva indisponibile e preleverà ulteriori **200.000 €** dalla riserva straordinaria iscrivendoli nella riserva indisponibile.

- Obbligo di informativa in nota integrativa: è infatti necessario indicare a quali immobilizzazioni è stata applicata la deroga e in che misura (sospensione parziale o integrale), le ragioni per le quali si è scelto di avvalersi di tale deroga (es. per ridurre la perdita di bilancio o per ridurre l'effetto economico negativo), illustrare l'iscrizione della riserva e descrivere l'impatto che tale scelta ha comportato sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio. Per tutte quelle imprese che non redigono la nota

⁵ Cappellini Lugano e associati, *"La sospensione degli ammortamenti nel bilancio 2020"*, <https://claconsulting.it>, 10 dicembre 2020

integrativa le informazioni dovranno essere riportate in calce allo stato patrimoniale.

Sotto il profilo fiscale, le imprese che scelgono di avvalersi della sospensione possono comunque dedurre le quote di ammortamento, anche se non contabilizzate e questo genera un disallineamento tra valori civilistici e fiscali, comportando la formazione di imposte differite passive⁶. Tali imposte differite potranno essere poi utilizzate o nell'ultimo periodo di ammortamento, ossia nel momento in cui verranno imputati a conto economico i costi di ammortamento che sono già stati dedotti in un esercizio precedente o anticipatamente in caso di alienazione del cespite

In sintesi quindi:

- Il piano di ammortamento si allunga di un anno;
- È necessario destinare una riserva indisponibile;
- Fiscalmente l'impresa può dedurre comunque il costo.

Esempio di sospensione integrale (100%) dell'ammortamento⁷:

- Immobilizzazione materiale acquistata nell'esercizio 2019 al prezzo di 500 €;
- Ammortamento civilistico: 5 anni;
- Aliquota fiscale di ammortamento (DM 31 dicembre 1988): 20%;
- Il bene entra in funzione a metà esercizio e dunque la quota di ammortamento è ridotta della metà.

⁶ www.fondazioneoic.eu, DOCUMENTO INTERPRETATIVO 9, Legge 13 ottobre 2020, n.126 "Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del bilancio -sospensione ammortamenti", 01/01/2021

⁷ Rigo S., Sartini S. (2021), Minimaster Principi Contabili "Come prepararsi alla chiusura del bilancio dell'esercizio 2020: opportunità e riflessioni", Crowe Bompani SpA

Anno	Ammortamento civilistico originario	Ammortamento civilistico con sospensione	Ammortamento fiscale	Imposte differite
2019	50	50	50	
2020	100	0	100	27,9
2021	100	100	100	
2022	100	100	100	
2023	100	100	100	
2024	50	100	100	-13,95
2025		50	0	-13,95

Tale esempio ci permette di evidenziare che se si decide di sospendere l'ammortamento per l'anno 2020 questo comporta di fatto che nel 2021 si riprenderanno gli ammortamenti e il processo di ammortamento si allunga di un anno, perché il processo che inizialmente doveva terminare nel 2024 con la sospensione termina nel 2025.

Nella normalità dei casi, l'OIC 16 e l'OIC 24 prevedono vari criteri di ammortamento:

- a) Metodo a quota costante;
- b) Metodo per unità di prodotto;
- c) Metodo a quota decrescente.

E indicano anche che il metodo di ammortamento viene riesaminato quando non corrisponde più alle condizioni originarie previste nel piano di ammortamento.

Ai sensi dell'art 2426 comma 2 del Codice civile: *“le modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati devono essere motivate nella nota integrativa.”* Inoltre, l'OIC 29 determina che è necessario dare informativa quando si effettua un qualsiasi cambiamento di stima e quindi si devono illustrare:

- Le ragioni del cambiamento;
- Il criterio di determinazione degli effetti del cambiamento di stima ed il metodo utilizzato in tale determinazione;

- L'effetto del cambiamento e la relativa incidenza fiscale.

Per cui la disposizione prevista dall'Art. 60 rappresenta un'opportunità che si affianca a quella che da sempre è prevista dall'articolo 2426 cod. civ., che permette alle imprese di modificare i criteri di ammortamento e i coefficienti applicati con l'obbligo di fornire adeguata informativa in nota integrativa, soprattutto con riferimento alle motivazioni che hanno portato al cambiamento⁸.

In calce al documento interpretativo 9 dell'OIC troviamo una serie di esempi:

Esempio 3 bis "Sospensione degli ammortamenti in caso di aggiornamento della vita utile"⁹

Costo cespite: 100

Vita utile (iniziale): 10 anni

L'esempio 3 bis, che ci fornisce l'OIC sempre nella bozza del documento interpretativo 9, descrive un caso di sospensione degli ammortamenti e di aggiornamento della vita utile. È un caso particolare in cui non si fa una mera sospensione con rinvio, ma ci si interroga su come cambia la mia vita utile. Cambiando la vita utile bisogna completamente rivedere il piano di ammortamento.

Il valore da ammortizzare rimane identico, ma è ripartito in maniera diversa negli anni in cui si prevede di utilizzare il cespite. Nel 2020 la quota di ammortamento sarà 6 (si sospende il 40%) e poi sarà ricalcolata per gli esercizi successivi dividendo il valore residuo (54) per i restanti 6 anni di vita utile.

⁸ Pellegrino S., Valcarengi G. e Meneghetti P., "IL BILANCIO 2020 E LA GESTIONE DEGLI EFFETTI DELLA CRISI COVID-19", Master breve 365 22^ edizione, Marzo 2021

⁹ Rigo S., Sartini S. (2021), Minimaster Principi Contabili "Come prepararsi alla chiusura del bilancio dell'esercizio 2020: opportunità e riflessioni", Crowe Bompani SpA

Ann o	Piano ammortamento originario	F.do ammortamento civilistico	Piano ammortamento con sospensione parziale (40%)	Valore netto contabile
2016	10	10	10	90
2017	10	20	10	80
2018	10	30	10	70
2019	10	40	10	60
2020	10	46	6	54
2021	10	55	9	45
2022	10	64	9	36
2023	10	73	9	27
2024	10	82	9	18
2025	10	91	9	9
2026		100	9	0

Esempio 4 “Sospensione degli ammortamenti in caso di impossibilità di aggiornamento della vita utile “¹⁰

È il caso in cui una società che detiene i diritti di sfruttamento software decide di avvalersi della deroga

Software: 1000

Vita utile: 5 anni

Al 1° gennaio 2020 vi è ancora una vita utile residua di 4 anni, la società decide di non effettuare gli ammortamenti, ma non può estendere di un anno la vita utile di tale diritto, perché è il caso in cui tutti i contratti di sfruttamento di quel software scadono nel 2023, perciò non si può avere una vita residua più ampia.

¹⁰ Rigo S., Sartini S. (2021), Minimaster Principi Contabili “Come prepararsi alla chiusura del bilancio dell’esercizio 2020: opportunità e riflessioni”, Crowe Bompani SpA

Quindi la società non potendo estendere il piano di ammortamento deve aumentare l'ammortamento annuale, poiché deve ammortizzare gli 800 residui in 3 anni anziché nei 4 previsti.

Ann	Piano ammortamento originario	F.do ammortamento civilistico	Piano ammortamento con sospensione totale (100%)	Valore netto contabile
2019	200	200	200	800
2020	200	200	0	800
2021	200	467	267	533
2022	200	733	267	267
2023	200	1000	267	0

Per quanto riguarda le ragioni della deroga queste le ritroviamo in modo sintetico sempre nel documento interpretativo 9 ed in particolare nell'esempio 1 in cui vengono illustrate due possibili motivazioni per sospendere gli ammortamenti:

- Una società decide di avvalersi della deroga in caso di perdita generata per effetto della pandemia;
- Una società si avvale della deroga per ridurre l'effetto economico negativo perché durante la pandemia questa ha comportato la chiusura degli stabilimenti per un certo periodo dell'anno, e quindi non ha utilizzato le immobilizzazioni.

Ma queste due ragioni che espone l'OIC vanno in un certo senso collegate, non possono essere viste come due motivazioni distinte.

Tali ragioni della deroga le ritroviamo in modo più esteso e anche con esempi pratici nel documento emesso dalla Fondazione nazionale commercialisti (FNC).

1.3 Gestione delle perdite

La Legge di Bilancio 2021 con l'art. 1 comma 266 ha riformulato l'art 6 del Decreto Liquidità, che aveva dato luogo a molti dubbi in merito alla sospensione delle perdite.

Art. 6 Decreto Liquidità	Art. 1 comma 266 legge di Bilancio 2021
<p>1. <i>A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2020 <u>per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data</u> non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile</i></p>	<p>1. <i><u>Per le perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020 non si applicano gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del codice civile e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile.</u></i></p>
	<p>2. <i>Il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dagli articoli 2446, secondo comma, e 2482-bis, quarto comma, del codice civile, è <u>posticipato al quinto esercizio successivo</u>; l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.</i></p>
	<p>3. <i>Nelle ipotesi previste dagli articoli 2447 o 2482-ter del codice civile l'assemblea convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura dell'esercizio di cui al</i></p>

	<p><i>comma 2. L'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve procedere alle deliberazioni di cui agli articoli 2447 o 2482-ter del codice civile. Fino alla data di tale assemblea non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile.</i></p>
	<p><i>4. Le perdite di cui ai commi da 1 a 3 devono essere distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell'esercizio.</i></p>

Uno dei principali effetti negativi derivanti dalla pandemia da Covid19 è sicuramente la rilevazione da parte delle imprese di ingenti perdite economiche. Le procedure da attuare per fronteggiare questa situazione sono previste dagli articoli del Codice civile che impongono la riduzione del capitale e la ricapitalizzazione nel caso in cui siano rilevate delle perdite superiori ad un terzo del capitale sociale o addirittura tali da intaccarne il minimo stabilito dalla Legge. Ed in particolare tali norme nella normalità dei casi prevedono che:

- nel caso di perdite che comportano la riduzione di oltre un terzo del capitale sociale, gli amministratori convocano senza indugio l'assemblea dei soci per gli opportuni provvedimenti, lasciando però la facoltà agli stessi soci di rinviare all'esercizio successivo la verifica della situazione economica e ogni intervento sul patrimonio netto;
- nella seconda fattispecie in cui il patrimonio si è ridotto, per effetto di perdite, al di sotto del limite minimo del capitale sociale previsto dal Codice civile, i soci devono deliberare la riduzione del capitale sociale e il suo contemporaneo

aumento in misura non inferiore al minimo di legge per non trovarsi di fronte alla inevitabile necessità di trasformare la società o procedere al suo scioglimento¹¹.

Nell'ultimo periodo è stata però introdotta la possibilità di disapplicare tali articoli del Codice civile. La norma di riferimento è l'art. 6 del Decreto Liquidità che nella sua forma originaria aveva già previsto in via temporanea ed eccezionale la sterilizzazione della perdita dell'esercizio in corso al 31.12.2020 in deroga a quello che è il principio di conservazione del capitale. Dalla lettura di tale norma non era però chiaro che cosa sarebbe successo negli anni successivi, cioè che fine avrebbe fatto quella perdita. La nuova norma ha quindi chiarito l'ambito di applicazione, che era uno dei dubbi interpretativi generati dalla precedente disposizione, e ha definito il periodo temporale di sospensione. È infatti possibile sospendere per 5 anni le perdite che sono emerse nel 2020 e le imprese che possono usufruire di questa deroga sono tutte le società di capitali che avranno chiuso il bilancio il 1° luglio 2020, il 31 dicembre 2020 o il 30 giugno 2021. Pertanto, nel 2025 l'assemblea deciderà se ricapitalizzare o ridurre il capitale per le perdite che sono state accertate. Di fatto le società hanno 5 anni di tempo per riassorbire la perdita straordinaria tramite gli utili di esercizio degli anni successivi o tramite futuri aumenti di capitale. Al terzo comma però la norma afferma che è necessario comunque convocare senza indugio l'assemblea dei soci per rinviare le azioni da intraprendere. Rimane quindi di fatto l'obbligo di convocazione dell'assemblea. In sostanza se l'esercizio in corso al 31.12.2020 si sarà chiuso con una perdita superiore ad un terzo del capitale gli amministratori avranno comunque l'obbligo di convocare senza indugio l'assemblea, la quale senza deliberare la ricapitalizzazione o la riduzione potrà decidere di rinviare tale decisione fino ad un massimo di 5 anni (31.12.2025). Il comma 4 chiarisce che le eventuali perdite sospese devono essere indicate in nota integrativa "con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell'esercizio".¹² Pertanto, questa deroga risulta molto

¹¹ Pellegrino S., Valcarengi G. e Meneghetti P., "IL BILANCIO 2020 E LA GESTIONE DEGLI EFFETTI DELLA CRISI COVID-19", *Master breve 365 22^a edizione, Marzo 2021*

¹² Migliorini F. (2021), *Società in perdita con ricapitalizzazione in cinque anni*, www.fiscomania.com, 07/01/2021

importante perché di fatto consente alla società di spalmare la perdita emersa nel 2020 a causa della situazione pandemica su un arco temporale di 5 anni. Un'altra importante questione riguarda le perdite che sorgono durante il periodo di dilazione (dall'esercizio 2021 fino all'esercizio 2025). Le situazioni che si possono verificare sono due:

1. se le perdite si riducono: occorrerà solo verificare se non è più necessario applicare le disposizioni previste dal Codice civile in merito alla riduzione del capitale e alla ricapitalizzazione;
2. se le perdite sono incrementate, vi sono due tesi distinte: la prima tesi presuppone che l'incremento della perdita rispetto a quella rilevata nell'esercizio 2020 debba essere trattata separatamente e quindi non sia soggetta alle stesse agevolazioni previste per le perdite del 2020; la seconda tesi invece tende a ricomprendere nella disciplina agevolativa anche le perdite che si sono verificate negli esercizi successivi al 2020.

Ad oggi non ci sono stati dei chiarimenti ufficiali riguardanti il trattamento delle perdite relative agli esercizi futuri. Tuttavia, la tesi che si ritiene più consona è sicuramente quella che porta ad escludere la possibilità di poter applicare questa disciplina agevolativa anche alle perdite relative agli esercizi successivi.

L'assemblea alla scadenza del quinquennio, che quindi si trova ad approvare il bilancio del 2025, si potrà trovare in una delle due situazioni e cioè:

- le perdite si sono totalmente ridotte e quindi non è necessario prendere alcun provvedimento;
- la società si trova nella stessa situazione di perdita in cui si trovava nell'esercizio 2020 o addirittura le perdite sono incrementate, in questo secondo caso le soluzioni sono due:
 1. nel caso in cui la perdita sia tale da comportare una riduzione del capitale di oltre un terzo: l'assemblea dovrà necessariamente ridurre il capitale in proporzione alle perdite accertate;
 2. nell'ipotesi in cui invece ci si trovi al di sotto del minimo legale: l'assemblea dovrà deliberare la riduzione del capitale e il contestuale aumento ad un importo non inferiore al minimo

stabilito dalla legge, in alternativa potrà deliberare la trasformazione della società o optare per la causa di scioglimento.

1.4 Rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni

La rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni in periodo Covid19 è sicuramente un'agevolazione molto utile in caso di perdite d'esercizio ed è oltretutto un'alternativa alla ricapitalizzazione da parte dei soci. L'Art. 110 del Decreto Agosto ha ampliato il campo di applicazione della Legge di Bilancio 2020 (Art. 1 commi da 696 a 704), apportando delle modifiche significative.

Le principali novità riguardano:

- L'eliminazione del vincolo delle categorie omogenee; è possibile effettuare la rivalutazione anche per singoli beni;
- Possibilità di non dare rilevanza fiscale alla rivalutazione (solo civilistica);
- L'aliquota dell'imposta sostitutiva (3%).

Inoltre, è intervenuto anche l'OIC che attraverso il documento interpretativo 7 ha esplicitato il contenuto di tale Art. 110 per rendere più agevole l'applicazione di queste nuove regole contabili.

1.4.1 Ambito soggettivo

Possono usufruire della rivalutazione tutti i soggetti indicati nell'Art. 73 comma 1 lettera a) e b) che non adottano i principi contabili internazionali, ossia:

- Le società di capitali;
- Le società cooperative e società di mutua assicurazione;
- Le società europee residenti nel territorio dello Stato;
- Le società in accomandita per azioni;
- Le imprese individuali residenti;
- Le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice ed equiparate, residenti;

- Gli enti pubblici e privati non commerciali residenti nel territorio dello Stato (per gli immobili relativi all'impresa);
- Gli altri enti pubblici o privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esecuzione di attività commerciali;
- Le persone fisiche, le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato con stabile organizzazione nel territorio stesso.

1.4.2 Ambito oggettivo

Per quanto riguarda l'ambito oggettivo di applicazione, i beni che possono essere rivalutati sono:

- i beni materiali e immateriali, con esclusione degli immobili alla cui produzione o scambio è diretta l'attività d'impresa;
- le partecipazioni in imprese controllate e collegate, iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie.

Per quanto riguarda invece i beni posseduti in leasing essi sono esclusi dalla rivalutazione a meno che non siano stati oggetto di riscatto entro il 31.12.19, infatti solo in questo caso vengono iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale. Inoltre, sono esclusi l'avviamento e le spese ad utilità pluriennale. La rivalutazione può essere applicata per categorie omogenee di beni o anche per singolo bene.

1.4.3 Ambito temporale

Possono essere oggetto di rivalutazione i beni e le partecipazioni che risultano nel bilancio al **31/12/2019** ed essa deve essere effettuata nel bilancio al **31/12/2020**. È necessario quindi che la rivalutazione riguardi beni che erano già iscritti in bilancio nell'esercizio antecedente rispetto a quello di riferimento¹³.

¹³ Baldini A. (2020), *Rivalutazione dei beni d'impresa 2020 con doppio binario*, www.fiscomania.com, 21/10/2020

Vi sono tuttavia dei casi particolari per l'attribuzione della data di riferimento dei beni:

- Beni riscattati dal leasing: si ha come data di riferimento la data di trasferimento della proprietà o consegna se con riserva di proprietà;
- Beni interamente ammortizzati: è sufficiente che risultino in bilancio;
- Conferimento: la data di riferimento è in continuità con la conferente;
- Fusione o scissione: la data di riferimento è quella dell'acquisto dalla società di provenienza.¹⁴

1.4.4 Contabilizzazione della rivalutazione, misure e modalità della rivalutazione

Le società che utilizzano la rivalutazione dovranno rilevare nell'attivo dello stato patrimoniale un maggior valore per effetto di questa rivalutazione e registreranno di conseguenza il saldo corrispondente nella voce del patrimonio netto. Il saldo positivo derivante dalla rivalutazione dovrà essere iscritto a capitale o accantonato a riserve speciali.

Tale rivalutazione:

- Non comporta una modifica della vita utile dei beni che si vanno a rivalutare, a meno che non si rilevi un mutamento delle condizioni di stima della vita utile che è stata fatta al momento dell'iscrizione di tali beni nell'attivo di stato patrimoniale;
- Può essere effettuata distintamente per ciascun bene, quindi non è necessario rivalutare l'intera categoria omogenea;
- È effettuata dopo gli ammortamenti: quindi nel bilancio in cui è eseguita la rivalutazione gli ammortamenti sono calcolati sui valori non ancora rivalutati in quanto la rivalutazione è un'operazione successiva al calcolo dell'ammortamento. Questo ha come conseguenza che le quote di ammortamento aumenteranno solamente a partire dall'esercizio successivo (2021);

¹⁴ Pellegrino S., Valcarengi G. e Meneghetti P., "IL BILANCIO 2020 E LA GESTIONE DEGLI EFFETTI DELLA CRISI COVID-19", Master breve 365 22^ edizione, Marzo 2021

- È effettuata nel primo bilancio successivo a quello in corso al 31.12.2019.

Viene previsto poi un valore massimo di rivalutazione e l'OIC 24 e l'OIC 16 dicono che il valore massimo è il valore recuperabile. I valori iscritti in bilancio a seguito della rivalutazione non possono in nessun caso superare i *“valori effettivamente attribuibili ai beni con riferimento alla loro consistenza, alla loro capacità produttiva, all’effettiva possibilità economica di utilizzazione nell’impresa, nonché ai valori correnti e alle quotazioni rilevate in mercati regolamentati italiani o esteri”*.

Gli amministratori e il collegio sindacale dovranno poi indicare e motivare nelle loro relazioni i criteri seguiti nella rivalutazione delle varie categorie di beni e attestare che la rivalutazione non eccede il limite massimo.

Pertanto, al fine di individuare il valore che costituisce il limite massimo di rivalutazione (ossia il valore recuperabile), possiamo dire che non è altro che il maggiore tra il valore d’uso e il presumibile prezzo netto di vendita.

Sono previste due modalità di rivalutazione che vengono illustrate nel documento interpretativo 7 (Legge 13 ottobre 2020, n. 126) *“Aspetti contabili della rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni”*:

1. Rivalutazione riconosciuta ai fini fiscali, e quindi sia civilistica che fiscale;
2. Rivalutazione non riconosciuta ai fini fiscali, e quindi solo civilistica.

1. Rivalutazione riconosciuta ai fini fiscali

Qualora la società opti per il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio a seguito della rivalutazione, essa deve procedere con il versamento di un’imposta sostitutiva pari al 3%¹⁵ (sia per i beni ammortizzabili che per i beni non ammortizzabili), la quale viene applicata sui **maggiori valori iscritti al bilancio 2020. Tale versamento avviene in tre quote annuali costanti** con scadenze a giugno 2021, giugno 2022 e giugno 2023, **il pagamento di tali importi può avvenire in compensazione**. Con il versamento dell’imposta sostitutiva i maggiori valori iscritti nell’attivo sono riconosciuti anche ai fini fiscali e, pertanto, non sorge alcuna differenza temporanea, in quanto il valore contabile

¹⁵ Nella Legge di Bilancio 2020 erano previste due diverse aliquote: al 12% per i beni ammortizzabili; al 10%, per i beni non ammortizzabili.

è uguale al valore fiscale e quindi la società non iscriverà nessuna imposta differita nel bilancio in cui è eseguita la rivalutazione. Il riconoscimento fiscale dei maggior valori nel 2021 avrà effetti immediati sulla deducibilità integrale delle maggiori quote di ammortamento, e inciderà anche sul calcolo della deducibilità delle spese di manutenzione ordinaria, con benefici in termini di innalzamento del plafond. Ai fini delle plusvalenze / minusvalenze l'effetto è differito al quarto esercizio successivo (2024).¹⁶ Il saldo attivo di rivalutazione può essere affrancato ai fini fiscali, parzialmente o totalmente, con l'applicazione in capo alla società di un'imposta sostitutiva nella misura del 10%. Nell'eventualità in cui la riserva non venga affrancata, rimane in sospensione d'imposta e sarà assoggettata ad imposizione solo in caso di distribuzione ai soci.¹⁷

2. Rivalutazione non riconosciuta ai fini fiscali

Nell'ipotesi di effettuazione della rivalutazione ai soli fini civilistici, emerge un disallineamento temporaneo tra quello che è il valore civilistico del bene rivalutato e il suo valore fiscale che richiede l'iscrizione di imposte differite per IRES e IRAP direttamente a riduzione della riserva iscritta nel patrimonio netto. In sostanza, quindi, ai fini fiscali non viene riconosciuto l'incremento di valore. Negli esercizi successivi le imposte differite verranno riversate a conto economico, in misura corrispondente al realizzo del maggior valore attraverso l'ammortamento, o la cessione dell'immobilizzazione, ovvero la successiva riduzione per perdite di valore.¹⁸

Infine, è importante mettere in evidenza che è possibile scegliere tra le seguenti modalità di contabilizzazione:

¹⁶ Circolare, "La "nuova" rivalutazione dei beni d'impresa introdotta da c.d. "decreto agosto"", www.assorev.com

¹⁷ Pellegrino S., Valcarengi G. e Meneghetti P., "IL BILANCIO 2020 E LA GESTIONE DEGLI EFFETTI DELLA CRISI COVID-19", Master breve 365 22^ edizione, Marzo 2021

¹⁸ Pellegrino S., Valcarengi G. e Meneghetti P., "IL BILANCIO 2020 E LA GESTIONE DEGLI EFFETTI DELLA CRISI COVID-19", Master breve 365 22^ edizione, Marzo 2021

1. Rivalutazione del solo costo storico (valore lordo);
2. Rivalutazione del costo storico (valore lordo) e del relativo fondo ammortamento;
3. Riduzione del fondo ammortamento.¹⁹

1. Rivalutazione del solo costo storico (valore lordo)

In questo primo caso se il coefficiente di ammortamento:

- 1) È mantenuto invariato: si determina un allungamento del periodo di ammortamento;
- 2) È incrementato: il periodo di ammortamento rimane invariato.

Esempio²⁰:

Costo acquisto bene: 40.000 euro

Fondo Ammortamento al 31/12/2020: 34.000 euro (detto importo deriva dall'ammortamento dimezzato il primo anno)

Aliquota ammortamento 10%

Ammortamento annuale: 4.000 euro

Valore netto contabile: 40.000 euro - 34.000 euro = 6.000 euro

Valore di mercato: 18.000 euro

La rivalutazione massima consentita è pari a: 18.000 – 6.000 = 12.000 euro

Calcolando l'imposta sostitutiva pari al 3% si avrà: 12.000 x 3% = 360

Pagando 360 euro vi sarà la possibilità di ammortizzare un maggior valore di 12.000 euro.

E quindi a partire dal 2021 il nuovo ammortamento sarà pari a 5200 euro interamente deducibili dal reddito di impresa.

¹⁹ M. Ravaccia, "Rivalutazione beni d'impresa: le regole contabili da applicare", tratto da IPSOA, www.ipsoa.it, 7 novembre 2020

²⁰ Rigo S., Sartini S. (2021), Minimaster Principi Contabili "Come prepararsi alla chiusura del bilancio dell'esercizio 2020: opportunità e riflessioni", Crowe Bompani SpA

2. Rivalutazione del costo storico (valore lordo) e del relativo fondo ammortamento

Tale metodo consente di mantenere invariato il periodo di ammortamento

Esempio²¹:

Costo acquisto bene: 40.000 euro

Fondo Ammortamento al 31/12/2019: 30.000 euro

Fondo ammortamento al 31/12/2020: 34.000 euro

Aliquota ammortamento 10%

Ammortamento annuale: 4.000 euro

Valore netto contabile (31/12/2019): 10.000 euro

Valore di mercato: 18.000 euro

La rivalutazione massima consentita è pari a $(18.000 - 6.000) = 12.000$ euro

Il coefficiente di rivalutazione sarà uguale a $(12.000/10.000^{22}) \times 100 = 120\%$, e verrà applicato sia sul fondo di ammortamento che sul costo storico. Per effetto di questa rivalutazione il costo storico sarà pari a 88.000 euro (incremento del costo storico: € $40.000 \times 120\% = € 48.000$; nuovo costo storico: € $40.000 + € 48.000 = € 88.000$) e il nuovo fondo di ammortamento sarà pari a 66.000 euro (incremento del fondo di ammortamento: € $30.000 \times 120\% = € 36.000$; nuovo fondo di ammortamento: € $30.000 + € 36.000 = € 66.000$).

Pagando il 3% su 12.000, quindi 360 euro, dal 2021 l'ammortamento fiscale annuale è pari ad euro 8.800 (in luogo dei 4.000 precedenti) interamente deducibile dal reddito di impresa. Il periodo di ammortamento sarà più breve e con ammortamenti maggiori rispetto al primo caso.

²¹ Rigo S., Sartini S. (2021), *Minimaster Principi Contabili "Come prepararsi alla chiusura del bilancio dell'esercizio 2020: opportunità e riflessioni"*, Crowe Bompani SpA

²² I 10.000 euro non sono altro che la differenza tra il costo di acquisto del bene e il fondo di ammortamento al 31.12.2019 (40.000 euro – 30.000 euro)

3. Riduzione del fondo ammortamento

Il periodo di ammortamento in questo ultimo caso subisce un allungamento. Utilizzando tale modalità non si conseguono vantaggi fiscali collegati all'ammortamento o alle spese di manutenzione in quanto non viene modificato il costo storico del bene. Si procede alla riduzione dei fondi per la quota corrispondente al saldo di rivalutazione.

Esempio²³:

Il costo storico rimane fermo a 40.000 euro;

Le quote di ammortamento continuano ad essere 4.000 euro anche per gli esercizi futuri quindi il fondo sarà pari ad euro 18.000 (30.000 – 12.000)

Ciò che si va ad effettuare è la riduzione del fondo di ammortamento già iscritto in bilancio dell'importo massimo consentito per la rivalutazione (12.000 euro), quindi il fondo sarà pari ad euro 18.000 (30.000 – 12.000)

L'applicazione di ciascuno di questi metodi porta agli stessi risultati, perché di fatto l'importo massimo del costo dei maggiori ammortamenti che si può dedurre è pari alla rivalutazione massima (12.000 euro).

Vi è infine l'obbligo per gli amministratori delle società che si avvalgono della rivalutazione di darne adeguata indicazione in nota integrativa, indicando anche le modalità che sono state adottate per l'applicazione di tale criterio.

²³ Rigo S., Sartini S. (2021), *Minimaster Principi Contabili "Come prepararsi alla chiusura del bilancio dell'esercizio 2020: opportunità e riflessioni"*, Crowe Bompani SpA

1.5 Moratoria di mutui e leasing

1.5.1 Ambito soggettivo

La legge di bilancio 2021 ha disposto la proroga delle misure di sostegno alle micro, piccole e medie imprese contenute nell'art. 56 commi 2-8 del D.lg. n. 18/2020 convertito in L. n. 27/2020. Si tratta dunque di misure di sostegno finanziario che, seppur non essendo pensate per tutte le imprese, interessano gran parte di esse perché riguardano quelle con sede in Italia che occupano meno di 250 dipendenti, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro ovvero il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro. Il MEF è intervenuto confermando che sono ricompresi tra le imprese anche le imprese individuali, oltre che ai professionisti, ai soggetti no profit e agli enti ecclesiastici, purché iscritti nel Registro delle imprese²⁴. Gli enti creditori coinvolti sono invece le banche, gli intermediari finanziari di cui all'art. 106 TUB e gli altri soggetti abilitati alla concessione del credito in Italia. Per poter beneficiare della moratoria, l'impresa richiedente deve essere in bonis alla data del 17 marzo 2020, ovvero non avere posizioni debitorie classificate come esposizioni deteriorate, ripartite nelle categorie sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate²⁵.

1.5.2 Ambito oggettivo

Le misure previste dall'Art. 56 del D.L Cura Italia sono:

- a) Divieto di revoca: per le aperture di credito a revoca, e per i prestiti accordati, a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se successivi, a quella di pubblicazione del 17 marzo 2020, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto, o in parte, fino al 30 giugno 2021;

²⁴ Pellegrino S., Valcarengi G. e Meneghetti P., "IL BILANCIO 2020 E LA GESTIONE DEGLI EFFETTI DELLA CRISI COVID-19", *Master breve 365 22^ edizione, Marzo 2021*

²⁵ Pellegrino S., Valcarengi G. e Meneghetti P., "IL BILANCIO 2020 E LA GESTIONE DEGLI EFFETTI DELLA CRISI COVID-19", *Master breve 365 22^ edizione, Marzo 2021*

- b) *Proroga*: per i prestiti non rateali, con scadenza contrattuale prima del 30 giugno 2021, i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori, e senza alcuna formalità, fino al 30 giugno 2021, alle medesime condizioni;
- c) *Sospensione*: per i mutui, e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing, in scadenza prima del 30 giugno 2021, è sospeso sino al 30 giugno 2021²⁶.

1.5.3 Contabilizzazione della moratoria sui mutui

La contabilizzazione delle misure di sostegno indicate alle lettere a) e b) non provoca alcun effetto. Per quanto riguarda i finanziamenti, come mutui e leasing, si pone la necessità di gestirli anche dal punto di vista contabile. Innanzitutto, è necessario distinguere a seconda che l'impresa rediga il bilancio in forma ordinaria o abbreviata. Per le imprese che redigono il bilancio in forma ordinaria, i debiti per mutui sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale, in base all'OIC 19²⁷; nel caso, invece, di bilancio in forma abbreviata/micro, le medesime passività sono state rilevate in contabilità in base al valore nominale. L'OIC 19 continua poi al paragrafo 61 precisando che, nel caso in cui il bilancio venga redatto in forma ordinaria, *“Se, successivamente alla rilevazione iniziale, la società rivede le proprie stime di flussi finanziari futuri (es.: prevede che il debito sarà rimborsato anticipatamente rispetto alla scadenza), essa deve rettificare il valore contabile del debito per riflettere i rideterminati flussi finanziari stimati. La società ricalcola il valore contabile del debito alla data di revisione della stima dei flussi finanziari attualizzando i rideterminati flussi finanziari al tasso di interesse effettivo calcolato in sede di rilevazione iniziale. La differenza tra il valore attuale rideterminato del debito alla data di revisione della stima dei flussi finanziari futuri e il suo precedente valore contabile alla stessa data è rilevata a conto economico negli oneri o nei proventi finanziari”*²⁸.

²⁶ www.fondidigaranzia.it, “Sezione speciale art. 56 DL Cura Italia”

²⁷ OIC 19 “Debiti” par. 41 riprende l’art. 2426, comma 1, n. 8 c.c. il quale prescrive che “i debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale”.

²⁸ OIC 19 “Debiti” par. 61

Diversamente, nelle società che redigono il bilancio in forma abbreviata (o micro) non deve essere rideterminato il valore nominale della passività, piuttosto deve essere rideterminato il valore del risconto pluriennale connesso agli oneri iniziali dell'operazione (costi di transazione) che vengono solitamente "spalmati" durante tutta la durata del periodo di ammortamento della passività a cui si riferiscono (OIC 19, paragrafi da 54 a 57)²⁹.

Quindi da un punto di vista strettamente contabile, in caso di bilancio redatto in forma ordinaria, si applica il criterio del costo ammortizzato e quindi la società andrà a ricalcolare il valore contabile del debito alla data di revisione della stima dei flussi finanziari attualizzando i rideterminati flussi finanziari al tasso di interesse effettivo calcolato in sede di rilevazione iniziale. La differenza tra il valore attuale rideterminato e il suo valore contabile è rilevata a conto economico negli oneri o nei proventi finanziari.³⁰

Per quanto riguarda le società che non utilizzano il criterio del costo ammortizzato non vi è alcuna necessità di modificare il valore residuo del mutuo, tuttavia:

- in caso di sospensione della sola quota capitale della rata: si determina la traslazione in avanti del piano di ammortamento per un periodo pari alla sospensione accordata e gli interessi sul capitale ancora da rimborsare sono corrisposti alle scadenze originarie;
- nel caso in cui vi sia la sospensione dell'intera rata: si determina lo spostamento del piano di ammortamento per un periodo pari alla sospensione accordata. Gli interessi che maturano durante il periodo della sospensione sono dovuti dal soggetto finanziato alla banca e sono calcolati sul capitale residuo al tasso di interesse del contratto di finanziamento originario della rata. L'ammontare corrispondente a tali interessi è ripartito in quote nel corso dell'ammortamento residuo.³¹

²⁹ Pellegrino S., Valcarengi G. e Meneghetti P., "IL BILANCIO 2020 E LA GESTIONE DEGLI EFFETTI DELLA CRISI COVID-19", *Master breve 365 22^ edizione, Marzo 2021*

³⁰ OIC 19 "Debiti" par. 61 e 78B

³¹ Pellegrino S., Valcarengi G. e Meneghetti P., "IL BILANCIO 2020 E LA GESTIONE DEGLI EFFETTI DELLA CRISI COVID-19", *Master breve 365 22^ edizione, Marzo 2021*

1.5.4 Contabilizzazione della moratoria sui leasing

Il leasing finanziario viene registrato secondo il metodo patrimoniale di contabilizzazione con il quale si prevede che i beni concessi in locazione si contabilizzino tra le attività dello stato patrimoniale del concedente e da questi ammortizzati³². Tale metodo equipara il contratto di leasing ad un contratto di locazione. Questa impostazione, che viene utilizzata dalle imprese che adottano i principi contabili nazionali nel proprio bilancio di esercizio, prevede che si rilevino solo i canoni di competenza a conto economico tra i costi della produzione, alla voce B8 “per godimento di beni terzi” del Conto Economico. Secondo il medesimo criterio, anche il maxi-canone viene imputato lungo la durata del contratto; infatti, solo all’atto del riscatto, l’utilizzatore iscrive il bene nello stato patrimoniale, per poi ammortizzarlo alla stregua di un bene usato.³³ La sospensione del pagamento secondo la dottrina e secondo quanto sostenuto dalla prassi contabile da parte dell’Organismo Italiano di Contabilità (OIC 19 appendice A N. 7 “Sospensione nel pagamento della quota capitale implicita nei canoni di leasing finanziario”) deve essere considerato un evento che ha effetto sul piano finanziario e sul piano economico. La rideterminazione dei costi di competenza dell’esercizio imputabile alla voce di conto economico “godimento di beni di terzi” deve avvenire in relazione all’allungamento del contratto di leasing opportunamente rimodulato con imputazione a conto economico dei canoni di leasing residui posticipati al termine del periodo di sospensione e dell’eventuale sconto iscritto a fronte del maxi-canone³⁴. La rimodulazione del maxi-canone è effettuata in base al principio di competenza pro-rata temporis, considerando la maggior durata del contratto. Anche la deducibilità fiscale dei canoni avverrà lungo l’identico arco temporale. Perciò i contribuenti che beneficiano della moratoria dovranno calcolare il costo residuo del contratto di leasing, dato dalla somma dei canoni ancora dovuti, degli interessi maturati nel periodo sospensione, oltre che dalla quota

³² F. Barone, “La moratoria dei finanziamenti nel bilancio 2020. La proroga al 30 giugno 2021 della sospensione dei pagamenti delle rate di mutuo e di leasing”, www.mysolution.it, 10 marzo 2021

³³ Pellegrino S., Valcarengi G. e Meneghetti P., “IL BILANCIO 2020 E LA GESTIONE DEGLI EFFETTI DELLA CRISI COVID-19”, Master breve 365 22^a edizione, Marzo 2021

³⁴ A. Rosato, “STOP A MUTUI E LEASING FINANZIARI: COME CONTABILIZZARE LE MORATORIE”, Renna studio legale associazione tra professionisti, www.rennastudiolegale.it, 26 gennaio 2021

residua del maxi-canone iniziale: l'importo così determinato andrà ripartito dalla data di sospensione alla nuova scadenza per esercitare il riscatto³⁵.

1.5.5 Informativa in nota integrativa

Se l'organo amministrativo ha deciso di aderire alla moratoria sui mutui può riportare in nota integrativa l'autocertificazione che l'istituto di credito ha fatto sottoscrivere al momento della richiesta di moratoria. L'impresa, infatti, per ottenere la moratoria ha dovuto certificare la temporanea carenza di liquidità a causa della pandemia e che al momento della decorrenza della moratoria il relativo credito non era qualificato come deteriorato. In caso di moratoria sul leasing è necessario dare adeguata informativa in nota integrativa ed in particolare l'art 2427 recita: *“alle operazioni di locazione finanziaria che comportano il trasferimento al locatario della parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni che ne costituiscono oggetto, sulla base di un apposito prospetto dal quale risulti il valore attuale delle rate di canone non scadute quale determinato utilizzando tassi di interesse pari all'onere finanziario effettivo inerenti i singoli contratti, l'onere finanziario effettivo attribuibile ad essi e riferibile all'esercizio, l'ammontare complessivo al quale i beni oggetto di locazione sarebbero stati iscritti alla data di chiusura dell'esercizio qualora fossero stati considerati immobilizzazioni, con separata indicazione di ammortamenti, rettifiche e riprese di valore che sarebbero stati inerenti all'esercizio”*.

Inoltre, in Nota Integrativa, sia in caso di moratoria sui mutui sia in caso di moratoria sui leasing, devono essere fornite anche le informazioni in merito agli effetti della stessa sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa³⁶.

³⁵ C. Pollet, S. Dimitri, *“Sospensione dei canoni di leasing e competenza economica”*, Euroconference news, www.ecnews.it, 12 maggio 2020

³⁶ F.Cigna, *“Novità di bilancio 2020”*, www.odcec.torino.it, 11 marzo 2021

1.6 Contabilizzazione dei crediti d'imposta

1.6.1 Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro (Art. 120) e Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione (Art. 125)

Con gli articoli 120 e 125 del Decreto Rilancio, sono stati introdotti, rispettivamente, i seguenti crediti d'imposta:

1. Credito d'imposta per adeguamento degli ambienti di lavoro: per gli interventi e gli investimenti necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus Covid19. L'art. 120 recita infatti: *“Al fine di sostenere ed incentivare l'adozione di misure legate alla necessità di adeguare i processi produttivi e gli ambienti di lavoro, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico indicati nell'allegato 1, alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore, è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19, ivi compresi quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l'acquisto di arredi di sicurezza, nonché in relazione agli investimenti in attività innovative, ivi compresi quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa e per l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti”*³⁷.
2. Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione: per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. Tale credito d'imposta lo ritroviamo nell'art 125 il quale afferma: *“Al fine di favorire l'adozione di misure dirette a contenere e*

³⁷ Art. 120 Decreto Rilancio, Gazzetta Ufficiale, www.gazzettaufficiale.it

contrastare la diffusione del virus Covid-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, spetta un credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché' per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2020”³⁸.

1.6.1.1 Ambito soggettivo

Adeguamento Art 120	Sanificazione Art.125
<p>Spetta ai soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni che operano in luoghi aperti al pubblico e indicati nell’<u>allegato 1</u> al decreto e riepilogati nella circolare AdE n.20 del 10.07.2020.</p> <p>Alle associazioni, alle fondazioni e agli enti privati, compresi gli Enti del Terzo settore³⁹.</p>	<p>Spetta ai soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni; agli Enti non commerciali, compresi gli Enti del Terzo Settore e gli Enti religiosi civilmente riconosciuti.</p>

Sono inclusi, inoltre, in entrambi i crediti d’imposta anche:

- I soggetti in regime forfettario
- I soggetti in regime di vantaggio
- Gli imprenditori e le imprese agricole

³⁸ Art.125 Decreto Rilancio, Gazzetta Ufficiale, www.gazzettaufficiale.it

³⁹ “Art 120, credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro”, #ripartiisi, www.fondazioneisi.org

Non sono inclusi coloro che svolgono attività non esercitate abitualmente e che quindi vanno a produrre redditi diversi.

Codice	Descrizione
551000	Alberghi
552010	Villaggi turistici
552020	Ostelli della gioventù
552030	Rifugi di montagna
552040	Colonie marine e montane
552051	Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence
552052	Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
553000	Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
559010	Gestione di vagoni letto
559020	Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero
561011	Ristorazione con somministrazione
561012	Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
561020	Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
561030	Gelaterie e pasticcerie
561041	Gelaterie e pasticcerie ambulanti
561042	Ristorazione ambulante
561050	Ristorazione su treni e navi
562100	Catering per eventi, banqueting
562910	Mense
900209	Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
900400	Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
910100	Attività di biblioteche ed archivi
910200	Attività di musei
910300	Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili
910400	Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali
932100	Parchi di divertimento e parchi tematici
932920	Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali
960420	Stabilimenti termali

Tabella estrapolata dall'ALLEGATO 1 dell'Art 120 del Decreto Rilancio pubblicato in Gazzetta Ufficiale, che riporta l'elenco dei Codici ATECO ammessi a beneficiare del credito di imposta

1.6.1.2 Ambito oggettivo

Adeguamento Art. 120	Sanificazione Art.125
<p>Il Credito per adeguamento spetta per le spese sostenute in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del Covid19, compresi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interventi edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni; - spese per l'acquisto di arredi di sicurezza; - investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa (Ad esempio, rientrano nell'agevolazione i programmi software, i sistemi di videoconferenza, quelli per la sicurezza della connessione, nonché gli investimenti necessari per consentire lo svolgimento dell'attività lavorativa in smart working)⁴⁰; 	<p>Tale credito d'imposta spetta in relazione alle "spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché' per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti"⁴².</p> <p>Al comma 2 troviamo poi un elenco di spese ammissibili: "Sono ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 1 le spese sostenute per:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività; b) l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea; c) l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti; d) l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera b), quali termometri, termoscanner, tappeti e

⁴⁰ L. Occhetta, I. La Candia, "Il credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro e per la sanificazione introdotti dal decreto rilancio", ANDAF magazine, www.pirolapennutozei.it

⁴² Art.125 Decreto Rilancio, Gazzetta Ufficiale, www.gazzettaufficiale.it

<p>- acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti⁴¹.</p>	<p>vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;</p> <p>e) l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione⁴³.</p> <p>L'attività di sanificazione, in presenza di specifiche competenze già ordinariamente riconosciute, può essere svolta anche in economia dal soggetto beneficiario, avvalendosi di propri dipendenti o collaboratori, sempre che rispetti le indicazioni contenute nei Protocolli di regolamentazione vigenti, come attestato da documentazione interna.</p> <p>L'ammontare della spesa agevolabile può essere determinato, ad esempio, moltiplicando il costo orario del lavoro del soggetto impegnato a tale attività per le ore effettivamente impiegate nella medesima⁴⁴</p>
---	---

⁴¹ "Art 120, credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro", #ripartiisi, www.fondazioneisi.org

⁴³ Art.125 Decreto Rilancio, Gazzetta Ufficiale, www.gazzettaufficiale.it

⁴⁴ L. Occhetta, I. La Candia, "Il credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro e per la sanificazione introdotti dal decreto rilancio", ANDAF magazine, www.pirrolapennutozei.it

1.6.1.3 Ammontare dal credito d'imposta

Adeguamento Art. 120	Sanificazione Art. 125
<p>L'ammontare del credito d'imposta è pari al 60% delle spese ammissibili sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro⁴⁵. Perciò l'ammontare del credito non possa eccedere il limite di 48.000 euro⁴⁶.</p> <ul style="list-style-type: none">• È cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese (fino al limite dei costi sostenuti);• è utilizzabile nel 2021 esclusivamente in compensazione;• è cedibile ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito⁴⁷.	<p>L'ammontare del credito d'imposta è pari al 60% delle spese sostenute nel 2020. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2020⁴⁸.</p> <ul style="list-style-type: none">• È utilizzabile in compensazione nel 2021;• Può essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui si è sostenuta la spesa• È cedibile ad altri soggetti, con facoltà di successiva cessione del credito⁴⁹.

Considerato che si parla di "spese sostenute nel 2020", ai fini della corretta imputazione e individuazione delle stesse occorrerà utilizzare:

⁴⁵ Art. 120 Decreto Rilancio, Gazzetta Ufficiale, www.gazzettaufficiale.it

⁴⁶ Art. 120 Decreto Rilancio, Gazzetta Ufficiale, www.gazzettaufficiale.it

⁴⁷ "Art 120, credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro", #ripartiisi, www.fondazioneisi.org

⁴⁸ Art.125 Decreto Rilancio, Gazzetta Ufficiale, www.gazzettaufficiale.it

⁴⁹ Art.125 Decreto Rilancio, Gazzetta Ufficiale, www.gazzettaufficiale.it

- il criterio di cassa per i professionisti e per tutte le aziende individuali o societarie che operano in regime di contabilità semplificata e quindi vale la data dell'effettivo pagamento di queste spese;
- il criterio di competenza per le aziende individuali o societarie che operano in contabilità ordinaria⁵⁰.

1.6.1.4 Contabilizzazione

Da un punto di vista contabile i due crediti d'imposta (adeguamento e sanificazione) possono essere rilevati come:

- contributo in conto esercizio (alla voce A.5 "Altri ricavi e proventi" del conto economico) se è volto a **integrare i ricavi o a ridurre costi secondo il principio contabile OIC 12**;
- **contributo in conto capitale**, nel caso in cui sia stato effettuato un investimento in beni strumentali (ad esempio, arredi di sicurezza, sia per l'adeguamento che per la sanificazione) e in questo caso il principio contabile OIC 16 par. 88 stabilisce due alternative ipotesi:
 - Metodo indiretto: i contributi sono portati indirettamente a riduzione del costo in quanto imputati al conto economico nella voce A5 "altri ricavi e proventi", e quindi rinviati per competenza agli esercizi successivi attraverso l'iscrizione di risconti passivi. Tale provento viene quindi rilasciato a conto economico con la stessa temporalità con la quale il bene rilascia il suo costo tramite ammortamento;
 - Metodo diretto: i contributi sono portati a riduzione del costo delle immobilizzazioni materiali cui si riferiscono⁵¹.

⁵⁰ Circolare 20/E/2020 "Articoli 120 e 125 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 – Crediti d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro e per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione", www.agenziaentrate.gov.it

⁵¹ F.Garrini, "La contabilizzazione del credito d'imposta sanificazione", EuroconferenceNews, www.ecnews.it, 12 ottobre 2020

1.6.2 Bonus locazioni

Tale credito d'imposta è stato introdotto con due distinti provvedimenti (Decreto Cura Italia e Decreto Rilancio), una prima versione limitata ai soli negozi e botteghe, una seconda ampliata a tutti gli immobili.

L'articolo 65, D.L. 18/2020 stabiliva che "Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1".

L'unico limite che tale articolo andava a definire era la categoria catastale e quindi tutti gli immobili estranei a tale categoria rimanevano esclusi da tale agevolazione. Ma soprattutto tale disposizione non indicava l'obbligo di dimostrare di aver subito alcun danno per l'emergenza Covid-19.

Questa misura agevolativa cambia con il Decreto Rilancio, il quale amplia la platea dei possibili beneficiari del credito, infatti l'Art. 28 D.L. 34/2020 dispone che *"Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, spetta un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo".*

1.6.2.1 Ambito soggettivo

Andando ad analizzare l'Art. 28 del Decreto Rilancio possiamo notare che sono ammessi a godere della misura agevolativa:

- **esercenti imprese, arti e professioni, con ricavi o compensi nel periodo di imposta precedente fino a 5 milioni di Euro**

Si tratta, in particolare:

- degli imprenditori individuali e delle società in nome collettivo e in accomandita semplice che producono reddito d'impresa indipendentemente dal regime contabile adottato;
 - degli enti e società indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del TUIR;
 - delle stabili organizzazioni di soggetti non residenti di cui alla lettera d), 5 del comma 1, dell'articolo 73 del TUIR;
 - delle persone fisiche e delle associazioni di cui all'articolo 5, comma 3, lettera c), del TUIR che esercitano arti e professioni, producendo reddito di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 53 del TUIR.
- le strutture alberghiere e agrituristiche, prescindendo dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente;
 - gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Sono inoltre inclusi:

- i soggetti in regime forfettario;
- gli imprenditori e imprese agricole, sia che determinino per regime naturale il reddito su base catastale, sia che producano reddito d'impresa.

1.6.2.2 Ambito oggettivo

Il credito d'imposta spetta per le seguenti tipologie contrattuali, aventi ad oggetto immobili ad uso non abitativo:

- contratti di locazione;
- contratti di leasing operativo;
- contratti di servizi a prestazioni complesse (ad esempio, contratti aventi ad oggetto immobili che fanno parte di complessi immobiliari con destinazione

- unitaria quali villaggi turistici, centri sportivi, gallerie commerciali ovvero contratti cd. coworking)⁵²;
- contratti di affitto d'azienda.

In tutti questi casi, l'immobile ad uso non abitativo deve essere destinato allo svolgimento delle seguenti attività:

- industriale;
- commerciale;
- artigianale;
- agricola;
- di interesse turistico;
- di lavoro autonomo abituale e professionale.

1.6.2.3 Ammontare del credito d'imposta

Per quanto riguarda l'ammontare del credito d'imposta esso spetta nella misura del:

- 60 % del canone locazione degli immobili ad uso non abitativo;
- 30 % del canone nei casi di contratti di affitto d'azienda⁵³.

Ai sensi del comma 5, inoltre, il credito d'imposta previsto dall'articolo 28 è commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio. Per le strutture turistico-ricettive con attività solo stagionale, invece sarà commisurato con riferimento all'importo versato per ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno. È necessario che il canone sia stato corrisposto per poter fruire del credito. Nel caso in cui il canone non sia stato corrisposto la possibilità di utilizzare il credito d'imposta resta sospesa fino al momento del pagamento⁵⁴. Inoltre,

⁵² "Circolare 24/2020-Credito di imposta per le locazioni-Chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate", www.studiofazzini.it, 8 giugno 2020

⁵³ Art. 28 comma 2 D.L. 34/2020 "Il credito d'imposta di cui al comma 1, in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo, spetta nella misura del 30 per cento dei relativi canoni".

⁵⁴ Circolare 14/E/2020 "Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda – articolo 28 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34", www.agenziaentrate.gov.it

un altro requisito per poter ottenere il credito d'imposta è che vi sia una riduzione del fatturato mensile almeno del 50% rispetto all'anno precedente⁵⁵.

Poste queste condizioni l'impresa può utilizzare questo credito in tre modi:

1. in compensazione tramite modello F24 per pagare ad esempio l'IVA del primo trimestre oppure i contributi INPS o altre imposte, tasse o contributi;
2. Può utilizzarlo nella propria dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa per ridurre l'ammontare complessivo delle imposte sui redditi dovute;
3. Cedere il contributo al concedente o ad altri soggetti come le banche.

Questi diversi metodi di utilizzo permettono all'impresa di monetizzare rapidamente e avere liquidità nelle proprie casse attraverso la compensazione dei debiti fiscali o in alternativa ottenere denaro attraverso la cessione del credito.

1.6.3 Contributo a fondo perduto

Il contributo a fondo perduto lo ritroviamo nell'art.1 del decreto-legge n. 41 del 22 marzo 2021 "Decreto Sostegni".

Tale aiuto spetta a tutti quei soggetti titolari di partita Iva che svolgono attività d'impresa o di lavoro autonomo o che sono titolari di reddito agrario che nel 2019 abbiano avuto ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro e che abbiano subito nel corso del 2020 un calo del fatturato medio mensile di almeno il 30% rispetto al 2019.

Poste queste due condizioni e calcolata dunque la perdita media mensile di fatturato è possibile calcolare il contributo che varia in base alla fascia di ricavi o compensi.

Abbiamo cinque fasce di determinazione del contributo: si parte dal 60% di contributo per i ricavi o compensi fino a 100 mila euro, 50% con ricavi o compensi tra 100 e 400

⁵⁵ Art 28 comma 5 D.L 34/2020 "Il credito d'imposta di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 è commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio e per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno. Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d'imposta spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente".

mila euro, 40% per ricavi o compensi tra 400 mila e 1 milione, 30% per ricavi o compensi tra 1 milione e 5 milioni e 20% per ricavi o compensi tra 5 e 10 milioni.

Esempio:

Se nel 2019 un'impresa ha fatturato 160.000 euro e nel 2020 100.000 euro, ha avuto un calo del 30% di fatturato, quindi più della soglia minima prevista. La perdita media mensile subita è di 5.000 euro (60.000/12). Il contributo spettante è del 50% cioè 2.500 euro.

Nel caso in cui un soggetto abbia aperto partita Iva nel corso del 2019, il contributo, che spetta anche in assenza del calo del fatturato, verrà determinato calcolando la perdita media mensile in ragione dei mesi di apertura della partita Iva.

Nel caso in cui invece il soggetto abbia aperto partita Iva nel corso del 2020, il contributo spetta nella misura minima di 1000 euro per le persone fisiche e 2000 euro per le società.

Il contributo viene erogato presentando un'istanza telematica e può essere richiesto o con accredito sul conto corrente o sottoforma di credito d'imposta da utilizzare con F24⁵⁶.

1.6.4 Contabilizzazione bonus locazioni e contributo a fondo perduto

Per quanto riguarda la contabilizzazione, tali crediti d'imposta rappresentano un contributo in conto esercizio, poiché diretti al reintegro dei mancati ricavi o alla riduzione di costi, pertanto, a fronte della maturazione del credito d'imposta, il contribuente rileverà un corrispondente importo nella voce A.5 di Conto economico, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio.⁵⁷ Tale indicazione viene fornita dal Principio contabile OIC 12 (par. 56 lett. f): *“I contributi in conto esercizio sono dovuti sia in base alla legge sia in base a disposizioni contrattuali, rilevati per competenza e indicati distintamente in apposita sottovoce della voce A5. Deve trattarsi di contributi che abbiano*

⁵⁶ “Contributo a fondo perduto del decreto sostegni”, Agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.gov.it

⁵⁷ F. Garrini, “La contabilizzazione dei contributi emergenza Covid-19 – Parte prima”, www.euroconference.it, 16 settembre 2020

natura di integrazione dei ricavi dell'attività caratteristica o delle attività accessorie diverse da quella finanziaria o di riduzione dei relativi costi ed oneri. Per cui, non possono essere compresi in questa voce i contributi di natura finanziaria che riducono direttamente l'onere degli 14 interessi passivi su alcuni tipi di finanziamenti assunti dalla società, i quali sono portati in detrazione alla voce C17 "interessi ed altri oneri finanziari" (se rilevati in esercizi successivi a quelli di contabilizzazione degli interessi passivi, sono invece compresi nella voce C16 "altri proventi finanziari"). I contributi in conto esercizio sono rilevati nell'esercizio in cui è sorto con certezza il diritto a percepirla, che può essere anche successivo all'esercizio al quale essi sono riferiti. Devono essere rilevati anche i contributi erogati in occasione di fatti eccezionali (ad esempio, calamità naturali come terremoti, inondazioni, ecc.)".

CAPITOLO II – DEFINIZIONE DEL PRESUPPOSTO DI CONTINUITA' AZIENDALE: QUADRO NORMATIVO

Art. 2423 bis Codice Civile "Principi di redazione del bilancio"

OIC 11 (par. 21-24) "Finalità e postulati del bilancio"

IAS 1 (par. 25 e 26) "Presentazione del bilancio"

ISA Italia 570 "Continuità aziendale"

Il going concern è protopostulato del bilancio in quanto esso costituisce innanzitutto un motivo concettuale sul quale si fonda l'idea stessa dell'impresa e dal quale non si può comunque prescindere allo scopo di osservare le uniformità relative che connotano le vicende aziendali, la cui considerazione è pure irrinunciabile affinché si elabori un quadro fedele dell'esercizio, descrivendo efficacemente la realtà aziendale attraverso la composizione del bilancio.⁵⁸

Prima di tutto è necessario tuttavia fare un breve excursus di tutte quelle che sono le norme che affrontano la continuità aziendale. Numerose sono infatti le fonti normative che fanno riferimento a tale principio di redazione del bilancio sia nella legislazione civilistica che nei principi contabili (nazionali e internazionali) e nei principi di revisione.

La continuità aziendale (going concern), a livello nazionale, viene individuata come uno dei principi fondamentali per la redazione del bilancio d'esercizio. Infatti, l'art 2423 bis Codice Civile stabilisce che *«la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività»*, proprio perché la continuità aziendale influenza tutte le scelte e le valutazioni che vengono fatte all'interno delle varie voci di bilancio. Anche parlando della relazione sulla gestione l'Art. 2428 del Codice civile ci dice che *«Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori contenente... una descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta»*, proprio perché tutti questi rischi e queste incertezze possono avere ripercussioni sulla continuità aziendale.

⁵⁸ PINI M., "I principi del nuovo bilancio d'esercizio", ETASLIBRI, 1993

In linea generale non è altro che “il presupposto in base al quale nella redazione del bilancio l’impresa viene normalmente considerata in grado di continuare a svolgere la propria attività in un prevedibile futuro, senza che vi sia né l’intenzione né la necessità di porla in liquidazione o di cessare l’attività ovvero di assoggettarla a procedure concorsuali. In sostanza, con l’asseverazione della continuità aziendale, si presume che un’impresa sia in grado di far fronte alle proprie obbligazioni ed agli impegni nel corso della normale attività”.⁵⁹ Il bilancio d’esercizio deve perciò esprimere valori di funzionamento, cioè valori ottenuti applicando criteri coerenti alla finalità di rilevare l’utilità che i beni possono fornire all’impresa funzionante. Ad esempio: nella valutazione delle immobilizzazioni non ha rilevanza il prezzo al quale esse potrebbero attualmente essere cedute sul mercato.⁶⁰ Infatti per cespiti destinati ad essere utilizzati nel tempo per lo svolgimento dell’attività imprenditoriale i criteri di valutazione devono far emergere il “valore d’uso”, non quello di “cessione a terzi”.⁶¹

La continuità aziendale è quindi quel principio che orienta la formazione del bilancio e supporta il sistema nelle valutazioni ed inoltre fornisce adeguate informazioni sulle reali prospettive di funzionamento dell’azienda, che sono utili per i terzi per avere una visione dell’impresa.⁶²

Da un punto di vista aziendale, un’impresa opera in un’ottica di continuità aziendale quando, attraverso la propria attività gestionale, appare in grado di:

- soddisfare le aspettative dei soci, conferenti di capitale, e dei prestatori di lavoro;
- mantenere un grado soddisfacente di economicità, conservando così l’equilibrio economico della gestione, inteso come capacità stessa dell’impresa di conseguire ricavi superiori ai costi di esercizio, in modo da consentire una congrua remunerazione per il capitale di rischio investito;
- mantenere l’equilibrio monetario della gestione, inteso come l’attitudine dell’azienda a preservare i prevedibili flussi di entrate monetarie con caratteristiche quantitative e

⁵⁹ A cura di Beccaceci B., Gandini I., Perez A., Piacentini M., *La continuità aziendale*, www.odcec.roma.it, gennaio 2016

⁶⁰ PALMA A., “*Il bilancio d’esercizio e il bilancio consolidato*”, GIUFFRÈ EDITORE, Milano 1999

⁶¹ SPIOTTA M. “*La continuità aziendale e i doveri degli organi sociali*”, GIUFFRÈ EDITORE, Milano 2017

⁶² M. Maffei, “*Il principio della continuità aziendale e il controllo della sua corretta applicazione*”, G. Giappichelli Editore- Torino, 2017

temporali idonee a fronteggiare i deflussi di mezzi monetari, necessari per l'acquisizione di fattori di produzione, secondo le modalità indicate nei programmi di gestione.⁶³

La mancanza del requisito della continuità aziendale comporta che il bilancio non possa più essere redatto seguendo i principi di funzionamento, per cui i criteri valutativi dettati dall'art. 2426 c.c. verranno sostituiti da criteri da bilancio in liquidazione.⁶⁴ Tale concetto del going concern viene poi ripreso sia dai principi contabili nazionali sia da quelli internazionali e più precisamente dall'OIC 11 e dallo IAS 1. Ed è proprio il principio contabile OIC 11 "Finalità e postulati del bilancio" che riprende l'Art 2423 bis Codice Civile e precisa che «la direzione aziendale deve effettuare una valutazione prospettica della capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante, destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno 12 mesi dalla data di riferimento del bilancio»⁶⁵: la valutazione sul going-concern consiste in una stima prospettica, relativa ad un periodo di almeno dodici mesi, in relazione alla capacità dell'azienda di generare reddito al fine di garantire la sua funzionalità e continuazione nel tempo.⁶⁶ Quindi quando i bilanci vengono chiusi gli amministratori devono acquisire tutte le informazioni disponibili circa la permanenza del presupposto della continuità aziendale e devono tener conto anche dei fatti che sono avvenuti successivamente alla chiusura dell'esercizio di riferimento. Se gli amministratori sono a conoscenza del fatto che in un arco temporale futuro di almeno 12 mesi dalla data di chiusura dell'esercizio intervenga o è probabile che intervenga, una delle cause di scioglimento ne devono tener conto nella redazione del bilancio e darne adeguata informativa.⁶⁷

⁶³ Fondazione nazionale dei commercialisti, *"La continuità aziendale nella crisi d'impresa"*, 15 ottobre 2015

⁶⁴ GRUPPO DI LAVORO REVISIONE ODCEC REGGIO EMILIA, *"Il principio di continuità e la revisione delle aziende in crisi"*, tratto da La Circolare del Revisore n.4 Aprile 2015, La Revisione Legale, 28 Aprile 2015

⁶⁵ Fondazione nazionale dei commercialisti, *La continuità aziendale nella crisi d'impresa*, www.fondazionenazionalecommercialisti.it, documento del 15 ottobre 2015

⁶⁶ *"Il diritto dell'emergenza: profili societari, concorsuali, bancari e contrattuali"* a cura di M. Irrera, I Quaderni di RES – Torino, 2020

⁶⁷ SOSTERO U., SANTESSO E., *"I principi contabili per il bilancio d'esercizio – Analisi e interpretazione delle norme civilistiche"*, EGEA, Milano 2018

A differenza del c.c il quale non fornisce indicazioni sul limite temporale a cui far riferimento, il principio contabile OIC 11 sottolinea che l'arco temporale a cui gli amministratori devono far riferimento per verificare il suddetto presupposto sia di almeno dodici mesi dalla data di chiusura dell'esercizio.⁶⁸ Gli amministratori devono quindi acquisire tutte le informazioni disponibili circa la permanenza del

A livello internazionale, invece, lo IAS 1 al paragrafo 25 dispone che *«Nella fase di preparazione del bilancio, la direzione aziendale deve effettuare una valutazione della capacità dell'entità di continuare a operare come un'entità in funzionamento»* e sempre tale paragrafo continua poi affermando che *«Un'entità deve redigere il bilancio nella prospettiva della continuazione dell'attività a meno che la direzione aziendale non intenda liquidare l'entità o interrompere l'attività, o non abbia alternative realistiche a ciò. Qualora la direzione aziendale sia a conoscenza, nel fare le proprie valutazioni, di significative incertezze relative ad eventi o condizioni che possano comportare l'insorgere di seri dubbi sulla capacità dell'entità di continuare a operare come un'entità in funzionamento, l'entità deve evidenziare tali incertezze. Qualora un'entità non rediga il bilancio nella prospettiva della continuazione dell'attività, essa deve indicare tale fatto, unitamente ai criteri in base ai quali ha redatto il bilancio e alla ragione per cui l'entità non è considerata in funzionamento»*.

Il paragrafo 26 poi continua precisando che: *«Nel determinare se il presupposto della prospettiva della continuazione dell'attività è applicabile, la direzione aziendale tiene conto di tutte le informazioni disponibili sul futuro, che è relativo ad almeno, ma non limitato a, dodici mesi dopo la data di chiusura dell'esercizio. Il grado dell'analisi dipende dalle specifiche circostanze di ciascun caso. Se l'entità ha un pregresso di attività redditizia e dispone di facile accesso alle risorse finanziarie, si può raggiungere la conclusione che il presupposto della continuità aziendale sia appropriato senza effettuare analisi dettagliate. In altri casi, la direzione aziendale può aver bisogno di considerare una vasta gamma di fattori relativi alla redditività attuale e attesa, ai piani*

⁶⁸ M. Mastromarino, "La continuità aziendale nei sistemi contabili", Settimana Professionale n. 12 del 27.3.2019,

di rimborso dei debiti e alle potenziali fonti di finanziamento alternative, prima di ritenere che sussista il presupposto della continuità aziendale»⁶⁹.

Tale principio, quindi, chiama la direzione aziendale a valutare la sussistenza o meno di tale presupposto e impone che qualora gli amministratori riscontrino delle incertezze sul normale proseguimento dell'impresa come un'entità in funzionamento debbano darne adeguata indicazione nella nota integrativa.

Il principio a supporto della valutazione del going concern è l'ISA Italia 570. Esso tratta delle responsabilità del revisore nella revisione contabile del bilancio, relativamente alla continuità aziendale, e delle implicazioni per la relazione di revisione⁷⁰. Nella prospettiva del controllo legale dei conti il principio della continuità aziendale guida il revisore nell'enunciazione del giudizio sul bilancio. Il citato Principio di revisione costituisce il principale riferimento per individuare gli obiettivi e le regole che devono essere rispettate dal revisore.⁷¹ Per cui, il revisore deve acquisire elementi probativi sull'appropriato utilizzo del presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio da parte dell'organo di governo e stabilire poi le implicazioni di eventuali eventi e circostanze che possono far sorgere dubbi sulla capacità dell'impresa di continuare a operare in funzionamento.⁷²

Lo scopo del Principio di Revisione n. 570 è *“quello di stabilire regole di comportamento (...) in merito alla correttezza del presupposto di continuità aziendale, assunto come base per la redazione del bilancio”, compresa la “valutazione effettuata dalla direzione della capacità dell'impresa di continuare a operare come un'entità in funzionamento.”⁷³*

Nel verificare l'esistenza del presupposto di continuità vanno considerati alcuni “indicatori” che presi singolarmente o nel loro complesso possono far sorgere dubbi significativi riguardo al presupposto della continuità aziendale.

⁶⁹ IAS 1 “Presentazione del bilancio d'esercizio” par. 25-26

⁷⁰ Principio di revisione internazionale (ISA ITALIA) N. 570, “continuità aziendale”

⁷¹ Fascicolo di Diritto ed Economia dell'impresa, diretta da L.M. Quattrocchio, G.Giappichelli Editore – Torino, 2017

⁷² M. Maffei, “Il principio della continuità aziendale e il controllo della sua corretta applicazione”, G. Giappichelli Editore- Torino, 2017

⁷³ Principio di revisione internazionale (ISA ITALIA) N. 570, “continuità aziendale”

Per contro si precisa che la presenza di uno o più elementi non significa automaticamente che la continuità aziendale possa essere messa in dubbio. La valutazione va effettuata caso per caso valutando l'impresa nel suo complesso.⁷⁴

L'ISA Italia 570 individua tutta una serie di indicatori (finanziari, gestionali e di altro tipo) che devono essere presi in considerazione. Sempre lo stesso principio viene poi utilizzato dal revisore il quale esamina se il presupposto di continuità aziendale è stato applicato in modo corretto e se ne è stata data adeguata informativa in nota integrativa.

Si potrebbe quindi sostenere che la prospettiva di funzionamento dell'azienda non sia una regola comportamentale, come invece lo sono gli altri principi di redazione del bilancio, ma piuttosto un'ipotesi generale, connaturata alla stessa nozione d'impresa, che rende applicabili determinate modalità di valutazione. Si tratta per cui di formulare un complesso giudizio sulla capacità dell'impresa di produrre risultati tali da assicurarne la sopravvivenza, e di prendere atto di questo giudizio nella scelta dei metodi di valutazione.⁷⁵

Infine, quindi, possiamo riassumere affermando che la continuità aziendale non è altro che la valutazione prospettica della capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.

Sotto un punto di vista applicativo, l'accertamento della persistenza del going concern viene effettuato, come detto poc'anzi, attraverso tutta una serie di indicatori che forniscono indicazioni utili per intercettare la crisi, ma che non sono esaustivi per andare a determinare l'esistenza di un'incertezza significativa. Un altro strumento indispensabile per verificare la sussistenza della continuità aziendale e cogliere segnali di insolvenza è il rendiconto finanziario. Tale documento consuntivo permette infatti di misurare la performance dell'impresa, descrive i flussi di denaro che hanno avuto luogo nell'anno e fornisce agli utilizzatori del bilancio le informazioni necessarie per il calcolo

⁷⁴ "Procedure di revisione – approfondimenti – continuità aziendale: overview del principio ISA italia 570", Odcec di Roma,

https://www.odcec.roma.it/images/odcec_seminario_revisione_legale_2017_11_13.pdf

⁷⁵ SOSTERO U., SANTESSO E., *"I principi contabili per il bilancio d'esercizio – Analisi e interpretazione delle norme civilistiche"*, EGEA, Milano 2018

di indici finanziari. Con il rendiconto si misura, dunque, la performance dell'impresa, alla luce della quale si possono formulare previsioni sugli sviluppi dell'iniziativa, secondo una valutazione ex ante, in linea con una visione dinamica dell'attività.⁷⁶

⁷⁶ SPIOTTA M. "La continuità aziendale e i doveri degli organi sociali", GIUFFRÈ EDITORE, Milano 2017

CAPITOLO III– LA CONTINUITA' AZIENDALE POST COVID19

3.1 L'impatto macroeconomico della crisi da Covid19 in Italia

L'impatto che tale emergenza ha avuto sulle imprese italiane è stato fortissimo ed è andato ad aggravare ulteriormente una situazione economica già precaria. Il crollo del PIL globale è stato sicuramente uno dei principali effetti che tale pandemia ha generato. Un altro effetto prodotto dalla crisi è stato quello della diminuzione delle ore lavorate, questo a causa del fatto che molte delle attività produttive sono state interrotte. Infatti, nel marzo del 2020 le varie realtà aziendali presenti sul territorio nazionale hanno dovuto chiudere temporaneamente a seguito del primo lockdown e ciò ha messo a rischio la loro possibilità di sopravvivere. Al contrario i mercati finanziari hanno mostrato una certa resilienza in particolare alcune materie prime hanno prodotto dei recuperi importanti di valore e questo a causa del fatto che spesso e volentieri quando si diffonde un po' di paura sul mercato finanziario si va verso quelli che vengono chiamati beni rifugio. Le conseguenze della pandemia risultano essere molto significative e fare previsioni risulta ancora difficile. L'epidemia da Coronavirus ha causato un significativo deterioramento delle condizioni economiche delle varie entità e ha introdotto una significativa incertezza. Dati del Censis e di Confcooperative dipingono un quadro per cui oltre il 40% delle imprese sono totalmente ferme, così come circa il 40%/45% degli addetti e del fatturato.⁷⁷ Lo Svimez osserva come il costo del lockdown è di circa 47 miliardi al mese⁷⁸, Confindustria Veneto parla invece di 100 miliardi.⁷⁹ È evidente la difficoltà in cui siamo collocati, vediamo certamente all'orizzonte una ripresa di alcuni settori sospesi, ma la crisi più grande che sta colpendo in maniera drammatica il nostro sistema è una crisi di liquidità. Infatti, se si sospende di colpo l'attività economica, cessano i ricavi, mentre molti costi non possono cessare. E la riattivazione della struttura economica necessita di liquidità per far fronte ai pagamenti degli stipendi, dei fornitori. Il tema della continuità aziendale sta quindi assumendo un'importanza sempre maggiore durante la fase post-pandemia di Covid-19 in Italia, in quanto la ripresa delle

⁷⁷ "Covid19: Focus Censis/Confcooperative, shock epocale, imprese e lavoro alla prova della "lockdown economy", tratto da Confcooperative, www.confcooperative.it

⁷⁸ "Il lockdown costa 47 miliardi al mese (il 3,1% del Pil)", www.agi.it

⁷⁹ "Un cambio di paradigma per l'economia italiana: gli scenari di politica economica", tratto da rapporti di previsione – Centro Studi Confindustria, www.confindustria.it, autunno 2020

attività produttive deve confrontarsi con un contesto di mercato in crisi, con sfide complesse, non ipotizzabili fino a pochi mesi fa.

Alberto Tron, ha approfondito il tema della continuità aziendale, sottolineando che *"in seguito alla diffusione della pandemia di Covid-19 e al successivo lockdown, stiamo affrontando la prima recessione globale dopo la Seconda guerra mondiale, che riguarda tutti i settori produttivi. In Italia, in particolare, il tessuto industriale è composto per circa il 95% da PMI e questo pone importanti problemi di liquidità, che, tipicamente, possono essere affrontati o con una ricapitalizzazione o con un ricorso all'indebitamento bancario. In questo scenario, la continuità aziendale assume un ruolo determinante, dato che, per sua natura, è relativa alla possibilità per l'azienda di proseguire la sua attività nel corso dei successivi 12 mesi ed è quindi necessario che, ora più che mai, venga supportata da piani di business credibili e oggettivi basati, in particolare, sul fatto che la produzione abbia o meno possibilità di essere continuata proficuamente"*.⁸⁰

Ed è proprio per tutte queste ragioni che per far fronte all'emergenza Coronavirus sono state adottate numerose misure straordinarie, già ampiamente analizzate nei capitoli precedenti, dirette a prevenirne ed arginarne l'espansione e gli effetti sul sistema economico. Si tratta di provvedimenti d'urgenza finalizzati a sostenere famiglie, lavoratori e imprese. il decreto-legge n. 157 del 2020 "Ristori-quater".⁸¹

⁸⁰ "Continuità aziendale e impairment test: due aspetti fondamentali nella fase di ripartenza delle imprese", tratto da Milano Finanza, <https://www.milanofinanza.it/news/continuita-aziendale-e-impairment-test-due-aspetti-fondamentali-nella-fase-di-ripartenza-delle-202007291430586536>, 29 luglio 2020

⁸¹ "PROVVEDIMENTO Misure fiscali e finanziarie per l'emergenza Coronavirus", www.camera.it, 29 aprile 2021

3.2 Deroga alla continuità: Decreto Liquidità vs. Decreto Rilancio⁸²

La deroga alla continuità aziendale è stata introdotta dal D.l 23/2020, il quale è intervenuto prima della chiusura dei bilanci 2019 ed è stata poi sottoposta all'attenzione del legislatore il quale, rivedendo la precedente previsione normativa, ha emanato il successivo D.l. 34/2020.

Art. 7 – “Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio” D.l 23/2020	Art. 38 quater – “Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del bilancio” D.l. 34/2020.
<i>Nella redazione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci nella prospettiva della continuazione dell'attività' di cui all'articolo 2423-bis, comma primo, n. 1), del codice civile può comunque essere operata se risulta sussistente nell'ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020, fatta salva la previsione di cui all'articolo 106 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, di seguito citato anche come «decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18». Il criterio di valutazione e' specificamente illustrato nella nota informativa anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente.</i>	<i>Nella predisposizione dei bilanci il cui esercizio è stato chiuso entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati, la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'articolo 2423-bis, primo comma, numero 1), del codice civile è effettuata non tenendo conto delle incertezze e degli effetti derivanti dai fatti successivi alla data di chiusura del bilancio. Le informazioni relative al presupposto della continuità aziendale sono fornite nelle politiche contabili di cui all'articolo 2427, primo comma, numero 1), del codice civile. Restano ferme tutte le altre disposizioni relative alle informazioni da fornire nella nota integrativa e alla relazione sulla gestione, comprese quelle relative ai rischi e alle incertezze concernenti gli eventi successivi, nonché alla capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito.</i>
<i>Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati”.</i>	<i>Nella predisposizione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione</i>

⁸² www.odcec.roma.it, Going concern al tempo del Covid-19, 23/11/2020

	<p><i>dell'attività di cui all'articolo 2423-bis, primo comma, numero 1), del codice civile può comunque essere effettuata sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio di esercizio chiuso entro il 23 febbraio 2020. Le informazioni relative al presupposto della continuità aziendale sono fornite nelle politiche contabili di cui all'articolo 2427, primo comma, numero 1), del codice civile anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente. Restano ferme tutte le altre disposizioni relative alle informazioni da fornire nella nota integrativa e alla relazione sulla gestione, comprese quelle relative ai rischi e alle incertezze derivanti dagli eventi successivi, nonché alla capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito.</i></p>
	<p><i>L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è limitata ai soli fini civilistici</i></p>

Nell'Aprile del 2020, durante il primo lockdown nazionale, è intervenuto il cd. Decreto Liquidità, a sostegno della continuità aziendale delle imprese. Al Capo II di tale decreto troviamo l'Art. 7 che, supportato dal documento interpretativo 6 emanato dall'OIC, prevede la facoltà di deroga al principio di continuità aziendale. L'obiettivo primario di questa deroga è quello di mitigare gli effetti della pandemia sui bilanci 2019 e 2020.

Tale deroga può essere applicata ai bilanci d'esercizio:

- chiusi e non approvati dall'organo assembleare in data anteriore al 23 febbraio 2020 (ad esempio i bilanci chiusi al 31 dicembre 2019);

- chiusi successivamente al 23 febbraio 2020 e prima del 31 dicembre 2020 (ad esempio i bilanci che chiudono al 30 giugno 2020);
- in corso al 31 dicembre 2020 (ad esempio i bilanci che chiudono al 31 dicembre 2020 oppure al 30 giugno 2021)⁸³.

L'insorgere dell'emergenza sanitaria è un fatto manifestatosi successivamente al 31 dicembre 2019, così come non si sono avuti effetti economici rilevanti a essa riconducibili sino al mese di marzo del 2020. Per questa ragione, si ritiene di potere escludere, per il bilancio 2019, interventi sui valori di bilancio per tenere conto degli effetti economici, finanziari e patrimoniali per ragioni derivanti dall'emergenza manifestatasi nei primi mesi del 2020, considerata la loro non pertinenza sotto il profilo della competenza economica e tenuto conto, peraltro, delle significative incertezze gravanti sugli stessi⁸⁴. Per rilevare correttamente in bilancio i fatti intervenuti successivamente alla data di chiusura dell'esercizio vi è l'OIC 29 (par. 59-60), il quale individua tre tipologie di fatti:

- (a) fatti successivi che devono essere recepiti nei valori di bilancio. Sono quei fatti positivi e/o negativi che evidenziano condizioni già esistenti alla data di riferimento del bilancio, ma che si manifestano solo dopo la chiusura dell'esercizio e che richiedono modifiche ai valori delle attività e passività in bilancio, in conformità al postulato della competenza.
- (b) fatti successivi che non devono essere recepiti nei valori di bilancio. Sono quei fatti che indicano situazioni sorte dopo la data di bilancio, che non richiedono variazione dei valori di bilancio, in quanto di competenza dell'esercizio successivo.
- (c) fatti successivi che possono incidere sulla continuità aziendale. Alcuni fatti successivi alla data di chiusura del bilancio possono far venire meno il presupposto della continuità aziendale.

⁸³ www.fondazioneoic.eu, DOCUMENTO INTERPRETATIVO 6, Decreto-legge 8 aprile 2020, n.23 "Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio", giugno 2020

⁸⁴ www.fondazione nazionalecommercialisti.it, FONDAZIONE NAZIONALE COMMERCIALISTI, "L'impatto dell'emergenza sanitaria sulla continuità aziendale e sull'applicazione dei principi contabili nazionali", 20 aprile 2020

Sempre tale principio contabile continua poi sottolineando al paragrafo 60 che i fatti del tipo (a) e (c) sono rilevati in bilancio per riflettere l'effetto che tali eventi comportano sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico alla data di chiusura dell'esercizio. I fatti del tipo (b) non sono rilevati nei prospetti quantitativi del bilancio; tuttavia, se rilevanti sono illustrati nella nota integrativa perché rappresentano avvenimenti la cui mancata comunicazione potrebbe compromettere la possibilità per i destinatari dell'informazione societaria di fare corrette valutazioni e prendere appropriate decisioni.

È intervenuto poi l'art. 38 quater del D.l. 34/2020 il quale non ha abrogato espressamente l'art 7 del D.l. 23/2020, tuttavia avendo comunque disciplinato la stessa materia, tale articolo del Decreto Liquidità si ritiene superato. E quindi la nuova disciplina, contenuta nell'Art. 38 quater del cd. Decreto Rilancio e supportata dal documento interpretativo 8 dell'OIC, ha abrogato tacitamente quella contenuta nel Decreto precedente e ha previsto che la deroga alla continuità aziendale potesse essere applicata ai bilanci d'esercizio

- chiusi in data successiva al 23 febbraio 2020 e prima del 31 dicembre 2020 (ad esempio al 30 giugno 2020)
- in corso al 31 dicembre 2020 (ad esempio chiusi al 31 dicembre 2020, ovvero al 30 giugno 2021)⁸⁵.

La deroga è applicabile nell'esercizio 2020 su quei bilanci chiusi al 31 dicembre 2020, coincidenti con l'anno solare e quelli in corso al 2020, quindi i bilanci infrannuali.

Per quanto riguarda l'ambito soggettivo di applicazione possono usufruire di tale facoltà di deroga solo le società che redigono il bilancio d'esercizio applicando le norme del Codice civile e i principi contabili nazionali, dunque sono esclusi soggetti che applicano i principi IAS/IFRS. Vengono escluse le società che sono IAS adopter perché di fatto il legislatore italiano non ha modo di esprimersi su tali principi internazionali, i quali sono

⁸⁵ www.fondazioneoic.eu, DOCUMENTO INTERPRETATIVO 8, Legge 17 luglio 2020, n.77
"Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del bilancio" (continuità aziendale), marzo 2021

delegati completamente alla Commissione Europea. Inoltre, tale disposizione è estesa anche alle società che redigono il bilancio consolidato.

Tuttavia, il presupposto necessario affinché tale deroga si possa applicare è che nel bilancio dell'esercizio precedente (chiuso al 31.12.2019) la valutazione delle voci sia stata fatta nella prospettiva della continuità aziendale, sulla base di quanto previsto dai paragrafi 21 e 22 dell'OIC 11. E quindi la società potrà applicare la deroga al verificarsi di determinate condizioni:

- se nell'ultimo bilancio approvato la valutazione delle voci è stata fatta nella prospettiva della continuazione dell'attività, senza applicazione di alcuna deroga;
- se nel predisporre il bilancio dell'esercizio precedente la società si sia avvalsa della deroga prevista dal comma 1 dell'articolo 38-quater D.L. 34/2020 oppure di quella prevista dal comma 2 dell'Art.7 della Legge 40/2020.⁸⁶

Quindi non è possibile usufruire della deroga se nel bilancio precedente la società ha dichiarato di trovarsi in una situazione di cessazione dell'attività (condizioni previste dall'OIC 11 par. 23, 24, art. 2484-2485 c.c.) e perciò tale deroga non si applica se la società era già in crisi e il Covid-19 ha contribuito solo ad aggravare tale situazione. Per essa, infatti, l'applicazione dei criteri di valutazione di funzionamento avrebbe effetti fuorvianti, in quanto "inficerebbe la fedele rappresentazione della situazione patrimoniale, reddituale e finanziaria della società".

Per cui potremmo dire che l'art. 7 del D.l 23/2020 prima e l'art. 38 quater del D.l 34/2020 poi rendono in un qualche modo inerte il principio di continuità applicando, attraverso una *fiction iuris*, un giudizio di continuità sui generis, relativo all'anno precedente.⁸⁷

È importante sottolineare che lo scopo della norma è di evitare che i normali criteri di valutazione, in particolare quelli concernenti la prospettiva della continuità aziendale, possano accentuare gli effetti negativi che l'emergenza in atto sta comportando⁸⁸.

⁸⁶ Pellegrino S., Valcarengi G. e Meneghetti P., "IL BILANCIO 2020 E LA GESTIONE DEGLI EFFETTI DELLA CRISI COVID-19", *Master breve 365 22^ edizione, Marzo 2021*

⁸⁷ "Il diritto dell'emergenza: profili societari, concorsuali, bancari e contrattuali" a cura di M. Irrera, I Quaderni di RES – Torino, 2020

⁸⁸ Pellegrino S., Valcarengi G. e Meneghetti P., "IL BILANCIO 2020 E LA GESTIONE DEGLI EFFETTI DELLA CRISI COVID-19", *Master breve 365 22^ edizione, Marzo 2021*

Per questo motivo la disposizione incide su quelli che sono i criteri di valutazione utilizzati nei documenti di bilancio, ma non influisce in alcun modo sulle informazioni che devono essere prodotte in nota integrativa e nella relazione sulla gestione. Infatti in nota integrativa il redattore del bilancio non solo deve fornire l’informativa circa la scelta di essersi avvalso della deroga, ma deve anche dare al lettore del bilancio un quadro aggiornato sulla capacità dell’impresa di continuare ad operare come un’entità in funzionamento nei successivi 12 mesi e le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate, alle incertezze identificate e le informazioni in merito ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi ed incertezze.

In altre parole, le norme transitorie sui principi di redazione del bilancio prevedono che gli effetti della pandemia sulle prospettive di continuità dell’attività d’impresa siano rappresentati in bilancio attraverso informazioni di tipo qualitativo. Per quanto riguarda la loro collocazione, l’art. 38-quater del D.l 34/2020 menziona espressamente la nota integrativa e la relazione sulla gestione. Diversamente l’originario art. 7 del D.l 23/2020 prevedeva che «il criterio di valutazione» fosse specificatamente illustrato nella «nota informativa».⁸⁹

3.3 Obblighi e responsabilità degli amministratori

La responsabilità della valutazione della capacità dell’impresa di continuare ad operare come un’entità in funzionamento, secondo l’ISA Italia 570, è in capo agli amministratori. Spetta infatti agli amministratori fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione economico-finanziaria e patrimoniale.

A tal fine gli amministratori sono tenuti a predisporre assetti amministrativi e contabili capaci di rilevare tempestivamente l’insorgere di fattori di crisi. Con l’entrata in vigore dell’art. 375 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, D.Lgs. n. 14/2019, è stato integrato l’art. 2086 c.c. affermando che *“L’imprenditore che operi in forma societaria o*

⁸⁹ Tratto da “Rivista di diritto bancario”, *“I principi transitori di redazione del bilancio ai tempi del Coronavirus: tra vecchie interpretazioni e nuovi chiarimenti dopo il Decreto Rilancio”*, Anno 2020 - fascicolo IV – sezione I,

collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale".

La dottrina ha precisato che per *assetto organizzativo* s'intende la presenza di un idoneo e dettagliato organigramma della società, con l'indicazione delle funzioni, dei poteri e delle deleghe di firma; per *assetto amministrativo* i processi formalizzati, atti ad assicurare il corretto svolgimento delle attività aziendali; mentre gli *assetto contabili* sono rappresentati dalla redazione di budget annuali e di bilanci intermedi, nonché da un controllo periodico di concordanza tra saldi bancari e contabili. Creare assetti adeguati significa, in altri termini, predisporre un sistema capace di verificare in via continuativa la sussistenza della continuità aziendale, e quindi indirettamente atto a sostenerla; finalità che è stata definita in dottrina come il vero <<moderatore legale e contabile della vita della società>>.⁹⁰

È fondamentale quindi che gli amministratori nella valutazione delle voci di bilancio tengano conto della sussistenza del presupposto di continuità aziendale, effettuando una serie di valutazioni. Infatti, quando si chiude un bilancio la prima cosa che va fatta è capire se il presupposto di continuità aziendale è soddisfatto o meno.

Se l'impresa si trova in una situazione florida, con redditività alta e non ha particolari difficoltà di accesso alle risorse finanziarie, la valutazione non richiede particolari accorgimenti e non dovrà essere particolarmente dettagliata e i criteri di valutazione saranno quelli ordinari: ammortamenti, valutazione dei crediti al presumibile valore di realizzo, valutazione delle rimanenze al costo di acquisto ovvero al valore di sostituzione ecc.

Diversamente se l'impresa si trova in una situazione di difficoltà, situazione che per altro è facile che si verifichi per l'esercizio 2020 considerato il contesto economico di emergenza da Covid19, se presenta un risultato economico negativo, ha difficoltà

⁹⁰ SPIOTTA M. "La continuità aziendale e i doveri degli organi sociali", GIUFFRÈ EDITORE, Milano 2017

nell'accesso alle risorse finanziarie, si può ritenere che sussistano dei rischi e delle incertezze legate alla continuazione dell'attività d'impresa.

Per valutare la sussistenza del presupposto di continuità aziendale viene in aiuto il principio di revisione (ISA italia 570) che individua una serie di indicatori finanziari, gestionali e altri indicatori, la cui presenza fa capire eventualmente la sussistenza di rischi e incertezze sulla continuazione dell'attività aziendale. Anche la prassi aziendale interviene, si pensi a tutti quegli indici che vengono presi in considerazione anche dagli istituti di credito per valutare il merito creditizio delle società.

L'arco temporale di riferimento entro il quale tale valutazione deve essere effettuata non può essere inferiore a 12 mesi alla data di riferimento del bilancio.

Questo dato temporale rappresenta solo il minimo per poter effettuare la valutazione, nulla esclude che la continuità aziendale possa essere valutata anche su un orizzonte temporale più lungo. Questa necessità di valutare la continuità su un orizzonte temporale più o meno lungo generalmente richiede la necessità di predisporre dei budget o dei piani industriali e in presenza di incertezze significative anche la necessità di individuare delle soluzioni che possano essere adottate per ridurre i rischi e le incertezze riscontrate.

Durante la loro valutazione devono prendere in considerazione alcuni fattori:

- l'arco temporale: quanto più il giudizio formulato dalla Direzione sull'esito di tale evento o circostanza si riferisce ad un futuro lontano, tanto più alto sarà il livello di incertezza;
- la dimensione e la complessità dell'impresa: se si è di fronte ad un'impresa di piccole dimensioni, questa risponderà molto più rapidamente ai cambiamenti ma potrebbe avere problemi nell'accesso al credito;
- la disponibilità di informazioni al momento della valutazione⁹¹.

⁹¹ Cavalluzzo N. (2021), *Società e sindaci: test di continuità*, Telefisco 2021

Da tale valutazione deriveranno due casi:

1. presenza del presupposto di continuità aziendale:
 - se non ci sono incertezze (ad esempio GDO): si cita l'esistenza del Covid nella nota integrativa sottolineando che l'emergenza pandemica non impatta sulla continuità;
 - se ci sono incertezze (ad esempio settore industriale): nella nota integrativa si indica quali sono tali incertezze e le misure che l'impresa sta adottando.

2. assenza del presupposto di continuità aziendale:
 - se legata agli effetti del Covid (continuità sterilizzata): il bilancio è predisposto mantenendo i valori in continuità e dando informativa di applicazione della deroga in nota integrativa;
 - se non legata al Covid: (l'azienda versava in uno stato di crisi già prima del verificarsi di tale evento) il bilancio è predisposto in base alle indicazioni contenute nell'OIC 11.⁹²

È importante chiarire che la deroga consente solo la possibilità di applicare i criteri di valutazione non ordinari, tutte le altre disposizioni e obblighi che gravano in capo agli amministratori devono essere comunque rispettati. Questo significa che comunque gli amministratori dovranno procedere con la valutazione della continuità aziendale considerando sempre un orizzonte temporale di almeno 12 mesi, e nell'ipotesi in cui dovessero rilevare delle incertezze significative dovranno riportarne ampia informativa in nota integrativa e qualora addirittura le incertezze fossero tali da far ritenere che non vi siano ragionevoli alternative alla cessazione dell'attività, allora in questo caso la valutazione comporterà l'applicazione dei criteri non ordinari.

⁹² FONDAZIONE NAZIONALE COMMERCIALISTI, *"L'impatto dell'emergenza sanitaria sulla continuità aziendale e sull'applicazione dei principi contabili nazionali"*, 20 aprile 2020, <https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/1444>

È possibile quindi applicare la deroga, ma gli amministratori devono dare una chiara e precisa informativa sia nella relazione sulla gestione che nella nota integrativa

In particolare, nella descrizione dei criteri di valutazione, gli amministratori devono dare indicazione di volersi avvalere della deroga, devono poi dare la descrizione dell'esistenza di significative incertezze sulla capacità della società di continuare a costituire un complesso economico funzionante ed infine devono descrivere i rischi e le incertezze che hanno individuato e indicare i piani aziendali futuri volti a fronteggiare tali rischi e incertezze.

Per cui le informazioni che gli amministratori devono fornire in nota integrativa e nella relazione sulla gestione sono supportate da analisi qualitative e quantitative che definiscono lo scenario di riferimento e che esplicano gli elementi di incertezza, si devono poi inserire una serie di elementi informativi aggiuntivi, direttamente e indirettamente legati agli effetti dell'emergenza sanitaria, che facciano percepire l'impatto complessivo atteso, tenendo conto del contesto di mercato, economico e strategico della singola impresa.

Questi elementi informativi possono essere raggruppati per aree di attività:

1. attività operativa;
2. attività d'investimento;
3. attività di finanziamento;
4. attività di ristrutturazione e/o di cambio del business model⁹³.

L'informativa deve essere proporzionata alla dimensione e alla complessità dell'impresa, ad esempio in caso di imprese semplici con business che non sono particolarmente complessi basterà un'informazione ridotta. La quantità delle informazioni dovrà anche dipendere dalla data di approvazione del bilancio. Si hanno molte più informazioni a disposizione se si approva il bilancio alla fine del mese di giugno rispetto a quante se ne possono avere se si approva il bilancio il 24 febbraio.

⁹³ www.fondazionenazionalecommercialisti.it, FONDAZIONE NAZIONALE COMMERCIALISTI, "L'impatto dell'emergenza sanitaria sulla continuità aziendale e sull'applicazione dei principi contabili nazionali", 20 aprile 2020

Da un punto di vista formale si potrebbe valutare di inserire in un unico punto questa informativa, rinviando dalla relazione sulla gestione alla nota integrativa.

Inoltre, anche la Consob⁹⁴, al fine di garantire una corretta trasparenza informativa, ha invitato gli emittenti interessati, a fornire, nell'ipotesi in cui si avvalgono dell'art. 38–quater, specifiche e aggiornate informazioni alla data di redazione del bilancio.

Infatti, la Consob invita gli amministratori, a fornire, nella Relazione sulla gestione:

- (i) informazioni aggiornate sui rischi legati al COVID-19 che possono avere impatto sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria;
- (ii) informazioni aggiornate sulle eventuali misure intraprese o pianificate per mitigare detti rischi;
- (iii) un'indicazione di natura qualitativa e/o quantitativa dei potenziali impatti che sono stati considerati per la stima dell'andamento futuro della società.⁹⁵

Qualora non fossero state predisposte le cautele adeguate, intendendosi per tali quelle necessarie a prevenire la crisi o a intervenire per rimediare alla stessa, va ritenuto che si configurino ipotesi di responsabilità per gli amministratori derivanti da negligenza nel dovere di pianificazione e monitoraggio del going concern.⁹⁶

Difetto di adeguatezza e mancato monitoraggio del going concern rendono responsabili gli amministratori non solo nei confronti della società, ma anche nei confronti dei creditori sociali, anche in quanto terzi, ex art. 2395 c.c., ove la loro condotta abbia indotto i creditori a contrarre in situazione di disequilibrio finanziario

⁹⁴ Consob, Richiamo di attenzione n. 4/21 del 15 marzo 2021

⁹⁵ *“Covid-19 e deroghe sulla continuità aziendale: monito Consob per una corretta informativa finanziaria”*, www.dirittobancario.it, 31 luglio 2020

⁹⁶ SPIOTTA M. *“La continuità aziendale e i doveri degli organi sociali”*, GIUFFRÈ EDITORE, Milano 2017

3.4 Controllo da parte del revisore: ISA Italia 570

Il controllo sulla valutazione della continuità aziendale, operata dalla direzione aziendale, da parte del revisore legale rappresenta un punto fondamentale. Il principio di revisione n. 570 prevede che il revisore debba *“valutare l’appropriato utilizzo da parte della direzione del presupposto di continuità aziendale nella redazione del bilancio, e considerare se vi siano delle incertezze significative sulla continuità aziendale dell’impresa tali da doverne dare informativa in bilancio”*.⁹⁷

Il revisore si deve occupare della continuità aziendale durante tutto il processo di revisione quindi a partire dalla pianificazione, durante le procedure di revisione sul bilancio e quando valuta i risultati e giunge alla predisposizione della sua relazione di revisione, perché nella relazione stessa di revisione è possibile trovare una dichiarazione espressa del revisore che ha valutato la continuità e tutti gli eventuali dubbi e incertezze hanno un riflesso pesante sulla relazione di revisione. Il revisore non è in grado di *“predire eventi o circostanze future che potrebbero comportare il venir meno della continuità aziendale dell’impresa; conseguentemente la mancanza di riferimenti a incertezze sulla continuità aziendale nella relazione di revisione non può essere intesa come una garanzia sulla capacità dell’impresa di continuare a operare come una entità in funzionamento”*.⁹⁸

Il revisore nell’effettuare tale controllo applica il principio ISA Italia 570, il quale evidenzia quali siano le responsabilità e gli obiettivi del revisore:

- a) acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati sull’utilizzo appropriato da parte della direzione del presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio e giungere ad una conclusione a tale riguardo;
- b) concludere, sulla base degli elementi probativi acquisiti, se esista un’incertezza significativa relativa ad eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell’impresa di continuare ad operare come un’entità in funzionamento;

⁹⁷ CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E CONSIGLIO NAZIONALE DEI RAGIONIERI, Commissione paritetica per i principi di revisione. Continuità aziendale. Documento n. 570, Milano, Giuffrè, ottobre 2007

⁹⁸ “Principio di revisione internazionale (ISA ITALIA) n. 570 continuità aziendale”, www.revisionelegale.mef.gov.it

c) formulare la relazione di revisione in conformità al presente principio.

Tale principio si occupa appunto del going concern e dei suoi effetti sulla relazione di revisione e definisce una serie di indicatori che devono essere monitorati:

- di natura economico-finanziaria:
 - Situazioni di deficit patrimoniale o di capitale circolante netto negativo;
 - Prestiti prossimi alla scadenza senza prospettive di rinnovo o di rimborso oppure un'eccessiva dipendenza da prestiti a breve termine per finanziare attività a lungo termine;
 - Indizi di cessazione del sostegno finanziario dei creditori;
 - Bilanci che mostrano flussi negativi di cassa;
 - Rilevanti perdite operative o diminuzione del valore delle attività utilizzare per generare flussi di cassa;
 - Discontinuità o difficoltà nel pagamento dei dividendi;
 - Incapacità di pagare i debiti alla scadenza;
 - Cambiamento delle formule di pagamento concesse dai fornitori, ad esempio passaggio dal pagamento "a credito" a quello "alla consegna";
 - Incapacità di ottenere finanziamenti per nuovi prodotti o per altri investimenti necessari.

Tali indicatori fanno riferimento da un lato ad anomalie nei valori di bilancio (deficit patrimoniale o CCN negativo, principali indici economico-finanziari negativi), dall'altro all'incapacità strutturale dell'azienda di far fronte ai propri impegni e alle proprie obbligazioni (incapacità di rispettare le clausole contrattuali dei prestiti, incapacità di pagare i debiti a scadenza).

- di natura gestionale:
 - Intenzione della direzione di liquidare l'impresa o cessare l'attività;
 - Mancata sostituzione di membri della direzione con responsabilità strategiche;
 - Perdita di mercati, clienti chiave, contratti di distribuzione, di concessioni o di fornitori;
 - Problemi nella gestione del personale;
 - Scarsità nell'approvvigionamento di forniture necessarie;

- Entrata nel mercato di concorrenti di successo.

Si riferiscono ad anomalie legate agli aspetti che riguardano la gestione della società, si tratta in sostanza di tutti quegli indicatori che sono verificabili dal revisore ma non sono quantificabili in termini monetari (difficoltà con il personale, perdita di membri della direzione con responsabilità strategiche senza che questi vengano sostituiti).

- Altri indicatori:

- Capitale ridotto al di sotto dei limiti legali;
- Procedimenti legali in corso che, in caso di esito negativo, comporterebbero corpose richieste di risarcimento;
- Modifiche di leggi o regolamenti o politiche governative che possano influenzare negativamente l'attività;
- Eventi catastrofici contro i quali non è stata stipulata nessuna polizza assicurativa.

La presenza, individuale o congiunta di tali indicatori, può generare dubbi in merito alla sussistenza del presupposto di continuità. Vi sono inoltre tutta una serie di indicatori basati sulla prassi aziendale che il revisore tiene sicuramente in considerazione, ma in maniera un po' più ampia. In particolare, le tre strutture fondamentali che, per definire un'impresa in continuità, devono essere assolutamente in equilibrio sono: la gestione economica, la gestione finanziaria e quella monetaria.

Nella fase di pianificazione il revisore deve esaminare quelli che sono i fattori di rischio, le considerazioni effettuate in merito al presupposto della continuità aziendale dagli Amministratori, nel caso in cui vi siano fattori di rischio e la valutazione non sia ancora stata predisposta dalla direzione, è necessario insistere quanto più possibile affinché questa valutazione venga eseguita ed infine è necessario valutare la tempestività con cui sono state pianificate le relative attività e nel caso, con particolare riferimento all'eventuale necessità di coinvolgimento degli esperti.

Il revisore nella fase successiva deve:

- documentare adeguatamente gli incontri con la direzione;
- esaminare i piani aziendali, le ipotesi su cui si basano le previsioni ed acquisire le relative delibere degli organi sociali;
- ottenere elementi probativi che confermino la fattibilità dei piani e il fatto che i piani miglioreranno la situazione anche attraverso l'analisi degli eventi successivi;
- ottenere specifiche attestazioni dalla direzione;
- analizzare i bilanci, i piani aziendali;
- attenzione al rischio di frode: costi nascosti, pretese di terzi nascoste o minimizzate, capitalizzazioni improprie, ricavi gonfiati, anticipazione di incassi (es RIBA), svalutazioni non effettuate (impairment), cambiamenti di stime / principi.

Dopo aver raccolto adeguati elementi probativi e aver analizzato i principali indicatori il revisore può giungere a delle conclusioni e Assirevi ha recentemente pubblicato il Documento di Ricerca n. 240 contenente le linee guida per la relazione di revisione nei casi di utilizzo della deroga sulla continuità aziendale.⁹⁹ Lo scopo del Documento è quello di fornire alcuni esempi di relazione di revisione sul bilancio predisposto in accordo con le norme di legge italiane ed i principi contabili OIC.¹⁰⁰

Possono quindi presentarsi le seguenti tre situazioni:

- a) Presupposto di continuità aziendale appropriato in presenza di incertezza significativa connessa agli effetti Covid 19;
- b) Presupposto sulla continuità aziendale inappropriato;
- c) Rifiuto della direzione ad effettuare o estendere la propria valutazione tenendo conto del Covid 19 (ad un periodo di almeno 12 mesi dalla data di chiusura dell'esercizio).

⁹⁹ F. Landuzzi, "Assirevi sulla relazione al bilancio in caso di deroga alla continuità", www.ecnews.it, 14 aprile 2021

¹⁰⁰ Assirevi, Documento di ricerca n.240, marzo 2021

a) Presupposto di continuità aziendale appropriato in presenza di incertezza significativa connessa agli effetti Covid 19

Il revisore deve valutare se l'informativa in bilancio è adeguata o meno.

Se l'informativa è adeguata: si avrà un giudizio senza rilievi con richiamo d'informativa. Il revisore deve evidenziare l'esistenza dell'incertezza significativa e deve richiamare l'informativa fornita dagli amministratori in bilancio.

Se l'informativa non è adeguata: si avrà un giudizio con rilievi ovvero un giudizio negativo se l'inadeguatezza dell'informativa è così rilevante e pervasiva da rendere inattendibile il bilancio.

b) Presupposto sulla continuità aziendale inappropriato

In questo secondo caso, se l'impresa non sarà in grado di operare in continuità e il bilancio non ha tenuto conto di tale situazione, il revisore dovrà esprimere un giudizio negativo. Se invece gli amministratori hanno concluso che la continuità aziendale è inappropriata e il bilancio viene predisposto con altri criteri di redazione (es criteri di «quasi liquidazione» o di liquidazione - OIC 5): il revisore, una volta accertato che tali criteri sono appropriati, può esprimere un giudizio senza rilievi con richiamo d'informativa.

c) Rifiuto della direzione ad effettuare o estendere la propria valutazione tenendo conto del Covid 19

Infine, il caso più estremo lo si ha se la direzione rifiuta di effettuare o di estendere la propria valutazione (fino ai 12 mesi) del presupposto della continuità aziendale: vi è una limitazione al lavoro di revisione per cui il revisore emetterà una relazione con impossibilità di esprimere un giudizio.¹⁰¹

In sintesi, di seguito viene riportato il grafico che descrive il percorso che il revisore deve seguire per giungere al proprio giudizio¹⁰²:

¹⁰¹ C. Gatti, "L'impresa tra continuità e crisi: profili economici e gestionali", www.odcec.roma.it, 14 aprile 2020

¹⁰² MAFFEI M., "Il principio della continuità aziendale e il controllo della sua corretta applicazione", G. Giappichelli Editore- Torino, 2017




Grafico tratto da: Albero del going concern (adattato da SAAPS 3, reports)

CAPITOLO IV – Casi applicativi: “I Grandi Viaggi S.p.A”, “Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca S.p.A” e “SG COMPANY S.p.A”

4.1 Covid-19, il settore dei viaggi e dell'intrattenimento

Il settore turistico costituisce più del 5% del PIL italiano, il 13% se consideriamo anche il PIL generato indirettamente, e genera 4,2 milioni di occupati nel settore; solo ad ottobre 2019 la spesa dei viaggiatori internazionali ha raggiunto i 40 miliardi, con una crescita del 6%. Considerato che il 2018 si era chiuso con la cifra di 41 miliardi, a gennaio si auspicava un superamento notevole dell'anno precedente.¹⁰³ Tuttavia nel marzo 2020, a seguito della rapida diffusione nel mondo del COVID-19, il turismo internazionale si è sostanzialmente fermato. La restrizione degli spostamenti, la cancellazione dei voli e la chiusura delle attività del settore turistico hanno avuto un impatto immediato in termini di riduzione dell'offerta e domanda di servizi turistici a livello nazionale e internazionali.¹⁰⁴ Questa crisi ha investito l'intera industria turistica italiana: le agenzie di viaggio, i tour operator, i trasporti aerei, gli operatori fieristici, le attività ricettive e di ristorazione hanno subito enormi perdite.¹⁰⁵

È possibile trovare dei dati significativi nel progetto “Italia sotto sforzo. Diario della transizione 2020/21” elaborato dal Censis, il quale va a delineare le conseguenze della pandemia: secondo le stime dell'Ocse le riduzioni dei flussi globali oscillano tra il 60% e l'80% rispetto al 2019. L'Organizzazione mondiale del turismo (Unwto) stima perdite economiche globali superiori a 1.100 miliardi di euro, tre volte superiori a quelle determinate dalla crisi economica del 2009. L'Istat parla di circa 219 milioni di presenze in meno negli esercizi ricettivi rispetto al 2019, considerando i primi undici mesi dell'anno. Secondo i dati di Assoturismo, gli arrivi diminuiscono del 61,8% e le presenze del 55%.¹⁰⁶

¹⁰³ A. Testa, “Covid-19 e settore turistico. Impatto, cambiamenti e nuova competitività”, www.geopolitica.info, 14 maggio 2020

¹⁰⁴ “Il COVID-19 e il settore del turismo”, Organizzazione Internazionale del Lavoro, www.ilo.org

¹⁰⁵ S. Angeloni, “L'impatto del Covid-19 sul turismo in Italia: passato, presente e futuro”, www.impresaprogetto.it

¹⁰⁶ “Italia sotto sforzo, Diario della transizione 2020/21. 4. Reinventare il turismo dopo la tempesta”, www.censis.it, 27 febbraio 2021

Insieme al settore turistico vi è quello aeroportuale che ha risentito pesantemente di questa crisi pandemica. Infatti, nell'anno 2020 il sistema aeroportuale italiano chiude con soli 53 milioni di passeggeri contro i 193 milioni del 2019: un calo drammatico per gli scali nazionali che perdono in un anno 140 milioni di viaggiatori, ovvero il 72,6% del traffico. A causa della pandemia da Covid-19 e delle conseguenti restrizioni alla libera circolazione tra Stati, nel 2020 in Italia non hanno volato 7 passeggeri su 10 e ad essere maggiormente penalizzate sono state le destinazioni extra-UE, che segnano un -81,2%. Altrettanto netto il calo del traffico UE, -77,5%, mentre più contenuto, ma comunque significativo, quello dei voli domestici, -61,3%. Inoltre, le rotte nazionali, che nel 2019 rappresentavano il 33% del traffico complessivo, nel 2020 raggiungono un peso di circa il 50%. Forte anche la contrazione dei movimenti aerei, pari al -57,2%, mentre il traffico merci si attesta ad un -23,7%.¹⁰⁷




Immagine tratta da www.assaeroporti.it

¹⁰⁷ "Aeroporti italiani, nel 2020 persi 140 milioni di passeggeri", www.assaeroporti.it, 28 gennaio 2021

Un altro settore fortemente colpito è stato quello dell'entertainment ed in particolare centinaia di società che si occupano di banqueting, di catering, di allestimenti, di luci, audio, logistica, creatività, design, fotografia, riprese televisive, produzione sono rimaste ferme per l'emergenza sanitaria causata dal coronavirus Covid-19 che ha colpito l'Italia e il mondo.¹⁰⁸ Si è assistito in particolare ad un blocco delle attività che ha comportato spesso la cancellazione degli eventi programmati. Tutto ciò con enormi ricadute su tutta la sua filiera e sui settori produttivi collegati.¹⁰⁹ L'Italia rappresenta la sesta nazione al mondo per impatto economico generato dal settore dei business event. Un indotto che genera 65,5 miliardi di euro con un impatto diretto sul PIL di 36,2 miliardi di euro/anno, attraverso 569 mila addetti (agenzie, service audio video luci, allestitori, catering, sedi congressuali, interpreti artisti e tutte le maestranze connesse). Si stima che la perdita economica per questo settore, solo nel primo mese, abbia superato i due miliardi di euro; che oltre il 30% degli eventi in programma nel 2020 è stato cancellato e che la partenza non si possa prevedere se non prima di ottobre 2020 nel migliore dei casi.¹¹⁰

Una volta analizzato lo scenario socioeconomico, per comprendere come effettivamente l'informativa venga esposta nel bilancio d'esercizio, nonché nella relazione del revisore, di seguito si riportano due casi: "I Grandi Viaggi S.p.A" e "SG COMPANY S.p.A". Da entrambi i bilanci sono state estrapolate le parti in cui si tratta di continuità aziendale e di altre misure a sostegno e degli effetti che il Covid-19 ha avuto sull'azienda.

¹⁰⁸ "Coronavirus. Il comparto degli eventi e della live communication avvia iniziative corali guardando al futuro e chiama le istituzioni a fare la propria parte", www.adcgroup.it, 5 marzo 2020


¹⁰⁹ "Entertainment e Covid-19, quali misure possibili?", <https://sicurya.net/entertainment-covid/>, 31 marzo 2021

¹¹⁰ "L'industria degli Eventi e della Live Communication lancia un grido d'allarme: serve un piano di aiuti concreti", MPI Italia, www.mpi.org, 28 aprile 2020

4.1.1 “I Grandi Viaggi S.p.A”

4.1.1.1 Storia del gruppo

I Grandi Viaggi S.p.A. è una Società per azioni avente sede legale a Milano. La Società è a capo del Gruppo IGV, costituito da 8 società.



I Grandi Viaggi S.p.A. esercita attività di direzione e coordinamento sulle società controllate appartenenti al Gruppo, con potere di indirizzo strategico e gestionale sulle controllate. Il gruppo I Grandi Viaggi (IGV) opera nel settore turistico alberghiero sia svolgendo attività ricettiva attraverso strutture alberghiere di proprietà sia organizzando e commercializzando pacchetti turistici.

Il gruppo dispone attualmente di 7 strutture di proprietà in Italia e 4 all'estero. L'attività del gruppo può sostanzialmente essere suddivisa in tre settori:

- Villaggi di proprietà;
- Villaggi commercializzati;
- Tour Operator.

Il settore Villaggi di proprietà riguarda l'attività principale del gruppo e consiste nella gestione di strutture alberghiere di proprietà e nella commercializzazione delle stesse attraverso la capogruppo, mentre il settore Villaggi Commercializzati consiste nella commercializzazione di soggiorni presso strutture alberghiere di terzi. Il settore Tour operator riguarda l'attività di intermediazione dei servizi turistici organizzati e combinati

in vario modo, così da costruire pacchetti da commercializzare (in particolare organizzazione di tours e crociere). Questa attività viene svolta commercializzando tra gli altri anche i propri marchi, tra i quali Comitour e Club Vacanze ed è focalizzata principalmente sulle destinazioni americane, europee e asiatiche. La vendita dei prodotti turistici, sia nel settore villaggi sia nel settore tour operator, avviene attraverso l'intermediazione di agenzie di viaggio distribuite su tutto il territorio nazionale. Il gruppo si avvale inoltre della collaborazione di promotori a cui sono affidate particolari aree geografiche dell'Italia e che si occupano di mantenere i rapporti con le agenzie fornendo anche consulenza relativamente ai prodotti proposti. L'offerta dei servizi avviene tramite cataloghi estivi e invernali a loro volta suddivisi tra attività di gestione dei villaggi e di tour operator.¹¹¹

4.1.1.2 Analisi del bilancio

“Il bilancio d’esercizio di I Grandi Viaggi S.p.A. (la “Capogruppo” o la “Società”) chiude al 31 ottobre 2020 con una perdita d’esercizio di 665 migliaia di euro, dopo aver imputato a conto economico spese di marketing e pubblicità per 368 migliaia di euro, sostenute per il rafforzamento dei marchi del Gruppo. I ricavi della gestione caratteristica realizzati dalla Società ammontano a 26.144 migliaia di euro con un decremento di 29.734 migliaia di euro rispetto all’esercizio precedente (- 53,21%). La diminuzione del fatturato è riconducibile come noto alla pandemia da COVID-19, che ha interessato pesantemente il settore del turismo. Dopo l’avvio della pandemia, la Società ha dovuto procedere ad annullare la totalità dei viaggi verso destinazioni estere, sia di proprietà che commercializzate concentrando la propria programmazione estiva esclusivamente nei villaggi di proprietà italiani, dopo aver messo in atto tutte le misure di sicurezza, previste dai numerosi DPCM e dalle ordinanze regionali. La Società nel periodo estivo ha lavorato solo due mesi, senza registrare alcun contagio né tra gli ospiti né tra il personale. La ripartizione del fatturato della Capogruppo indica vendite delle destinazioni nazionali, esclusivamente relative ai villaggi di proprietà, pari al 46,97%, rispetto alle vendite delle destinazioni extraeuropee pari al 53,03%. Più in dettaglio, le vendite della Capogruppo

¹¹¹ “I Grandi Viaggi”, Il Sole 24 ore, <https://mercati.ilsole24ore.com/azioni/borsa-italiana/dettaglio-completo/IGV.MI/analisi-fondamentale>, 24 maggio 2020

relative ai villaggi di proprietà si sono attestate a 21.163 migliaia di euro, con un decremento pari a 18.543 migliaia di euro (-46,70%) rispetto al precedente esercizio. Il settore Tour Operator ha invece registrato vendite per 4.007 migliaia di euro, con un decremento pari 8.786 migliaia di euro (-68,68%) rispetto al precedente esercizio. I villaggi commercializzati hanno registrato vendite per 974 migliaia di euro, con un decremento pari a circa 2.405 migliaia (-71,18%) rispetto al precedente esercizio. I ricavi della gestione caratteristica del Gruppo sono stati pari a 29.002 migliaia di euro, con un decremento di 32.954 migliaia di euro rispetto al precedente esercizio (-53,19%). I costi operativi del Gruppo, al netto degli ammortamenti e delle svalutazioni, sono risultati pari a 32.437 migliaia di euro, con un decremento di 27.833 migliaia di euro (-46,18%) rispetto al precedente esercizio.

A causa del minor fatturato determinato dalla diffusione della pandemia, l'EBITDA del Gruppo è stato pari a -1.656 migliaia di euro, contro i 3.441 migliaia di euro fatti registrare nell'esercizio precedente. Il bilancio consolidato ha quindi registrato una perdita, al netto delle imposte, di 6.143 migliaia di euro dopo aver rilevato ammortamenti per 4.272 migliaia di euro, incrementati rispetto al precedente esercizio principalmente per effetto dell'applicazione del principio IFRS 16, che ha comportato la rilevazione di maggiori ammortamenti per circa 573 migliaia di euro, e dopo aver rilevato svalutazioni di immobilizzazioni per 341".¹¹²

Il presente documento, tratto dalla Relazione sulla gestione fornita dagli amministratori, ha lo scopo di dare un'adeguata informativa sull'andamento e sulla situazione della società.

Il bilancio consolidato di I Grandi Viaggi ha in particolare registrato una perdita, al netto delle imposte, di 6.143 migliaia di Euro dopo aver rilevato ammortamenti e svalutazioni di immobilizzazioni per 4.610 migliaia di Euro, incrementati rispetto al precedente esercizio "principalmente per effetto dell'applicazione del principio IFRS 16", che ha

¹¹² Relazione finanziaria "I Grandi Viaggi S.p.A", https://www.igrandiviaggi.it/media/PDF/2020-10-Relazione-finanziaria-DEF_firmata.pdf

comportato la rilevazione di maggiori ammortamenti per circa 573 migliaia di Euro, contro una perdita di 980 migliaia di Euro dell'esercizio precedente.

L'Ebitda del Gruppo è stato pari a -1656 migliaia di euro, contro i 3.441 migliaia di euro fatti registrare nell'esercizio precedente.

I ricavi della gestione caratteristica del Gruppo sono stati pari a 29.002 migliaia di euro, con un decremento di 32.954 migliaia di euro rispetto al precedente esercizio (-53,19%). La posizione finanziaria netta consolidata è positiva per 16.112 migliaia di euro, in diminuzione di 6.049 migliaia di euro rispetto a quella del precedente esercizio, che risultava positiva per 22.161 migliaia di euro, dopo aver effettuato investimenti in immobilizzazioni per 879 migliaia di euro, e dopo aver iscritto passività finanziarie per 1.582 migliaia di euro per effetto dell'adozione dell'IFRS 16 avvenuta nell'esercizio.

Per comprendere ancora di più quello che è stato l'andamento della società nell'ultimo anno, caratterizzato da questo evento pandemico, è necessario mettere a confronto gli ultimi tre anni (2018-2019-2020): dalla tabella è possibile evidenziare come nel periodo 2018-2020 il fatturato sia diminuito del 51,16% mentre il margine operativo lordo sia passato da 6,12 a -1,66 milioni di euro con una diminuzione dell'Ebitda di 15,09 punti.

Il risultato operativo è sceso del 375,91% a -6,27 milioni di euro e l'utile di esercizio si è ridotto del 542,58%. Per quanto riguarda gli indicatori di redditività si ha un decremento del ROI di 17,22 punti al -12,72% e una diminuzione del ROE di 11,26 punti al -9,40%.

Dal punto di vista patrimoniale si registra un peggioramento del rapporto debt to equity (D/E) che passa da -0,32 a -0,25, risultato di un patrimonio netto di 65,37 ed una disponibilità di cassa di 16,11 milioni di euro.

Voci di bilancio	2018	var %	2019	var %	2020
Totale Ricavi	63,03	1,08	63,71	-51,69	30,78
Margine Operativo Lordo	6,12	-43,77	3,44	-148,13	-1,66
EBITDA	9,71	----	5,40	----	-5,38
Risultato Operativo	2,27	-118,27	-0,42	1.409,88	-6,27
EBIT	3,60	----	-0,65	----	-
Risultato Ante Imposte	1,92	-143,90	-0,84	653,56	-6,35
Ebt Margin	3,04	----	-1,32	----	-
Risultato Netto	1,39	-170,61	-0,98	526,84	20,61
E-Margin	2,20	----	-1,54	----	-
PFN (Cassa)	-23,98	-7,58	-22,16	-27,30	19,96
Patrimonio Netto	74,44	-3,59	71,77	-8,91	-
Capitale Investito	50,46	-1,69	49,61	-0,70	16,11
ROE	1,86	----	-1,37	----	65,37
ROI	4,50	----	-0,84	----	-
					12,72

Tabella estrapolata dal sito www.evaluation.it

Passando poi alle note illustrative al bilancio consolidato di IGV S.p.A troviamo i principi contabili adottati e i criteri di valutazione:

3. PRINCIPI CONTABILI ADOTTATI E CRITERI DI VALUTAZIONE

Il presente Bilancio Consolidato è stato predisposto:

- sulla base delle migliori conoscenze degli IFRS e tenuto conto della migliore dottrina in materia; eventuali futuri orientamenti e aggiornamenti interpretativi troveranno riflesso negli esercizi successivi, secondo le modalità di volta in volta previste dai principi contabili di riferimento;
- nella prospettiva della continuità aziendale, in quanto gli amministratori hanno verificato l'insussistenza di indicatori di carattere finanziario, gestionale o di altro genere che potessero segnalare criticità circa la capacità della Società di far fronte alle proprie obbligazioni nel prevedibile futuro e in particolare nei prossimi 12 mesi;
- sulla base del criterio convenzionale del costo storico, fatta eccezione per la valutazione delle attività e passività finanziarie nei casi in cui è obbligatoria l'applicazione del criterio del *fair value*.

Con particolare riferimento alla continuità aziendale, nella redazione del presente bilancio consolidato, gli amministratori hanno tenuto conto del calo delle prenotazioni e della situazione di incertezza nell'evoluzione della gestione determinata dalla diffusione del COVID-19 descritta nella Relazione degli amministratori sulla gestione.

In tal senso, nella valutazione prospettica circa il presupposto della continuità aziendale, non sono emerse significative incertezze in merito alla capacità del Gruppo di far fronte agli impegni dei prossimi 12 mesi anche negli scenari più sfavorevoli, tenuto conto della significativa patrimonializzazione del Gruppo e dell'elevata disponibilità di liquidità al 31 ottobre 2020.

I rischi e le incertezze relative al business sono descritti nelle sezioni dedicate della relazione sulla gestione. La descrizione di come il Gruppo gestisce i rischi finanziari, tra i quali quello di liquidità, e di capitale è contenuta nel paragrafo "Analisi dei rischi" presente nelle note esplicative del presente bilancio.

Fonte: Note esplicative al bilancio consolidato di "I Grandi Viaggi S.p.A"

Tale bilancio viene redatto adottando i principi contabili internazionali (IFRS) e come sopra riportato "Il presente bilancio consolidato è stato predisposto nella prospettiva della continuità aziendale, in quanto gli amministratori hanno verificato l'insussistenza di indicatori di carattere finanziario, gestionale o di altro genere che potessero segnalare criticità circa la capacità della Società di far fronte alle proprie obbligazioni nel prevedibile futuro e in particolare nei prossimi 12 mesi". Per cui con riferimento alla continuità aziendale gli amministratori dopo aver effettuato le necessarie verifiche, hanno valutato che, pur in presenza di un risultato economico consolidato e civilistico

ancora in perdita, dovuto alla diffusione da Covid-19, non sussistono incertezze significative, sulla continuità aziendale “tenuto conto della significativa patrimonializzazione del Gruppo e dell’elevata disponibilità di liquidità al 31 ottobre 2020”, tuttavia la società non avrebbe comunque potuto usufruire della deroga alla continuità aziendale prevista dall’Art. 38 quater del cd. Decreto Rilancio in quanto il bilancio viene redatto secondo i principi contabili internazionali.

Troviamo, infine, la relazione rilasciata dalla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. la quale afferma che “siamo giunti ad una conclusione sull’appropriatezza dell’utilizzo da parte degli amministratori del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull’eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità del Gruppo di continuare ad operare come un’entità in funzionamento. In presenza di un’incertezza significativa, siamo tenuti a richiamare l’attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le nostre conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che il Gruppo cessi di operare come un’entità in funzionamento”

Possiamo quindi dire che il giudizio risulta senza rilievi con richiamo di informativa, proprio perché il revisore deve porre enfasi sulle condizioni di incertezza che potrebbero presentarsi nel caso di un peggioramento dello scenario futuro e deve richiamare l’informativa fornita dagli amministratori in bilancio.

4.1.2 “Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca S.p.A”

4.1.2.1 La storia del gruppo

Aeroporto militare durante il secondo conflitto mondiale, Verona Villafranca inizia la propria attività di scalo civile nei primi anni Sessanta con alcuni voli charter dal nord Europa e con collegamenti quotidiani con Roma. Dalla fine degli anni Settanta, la Provincia, il Comune e la Camera di Commercio di Verona realizzano il primo progetto societario che trasforma lo scalo veronese in vera e propria aerostazione. Nasce così nel dicembre del 1978 la società di gestione Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca Spa, partecipata anche dai comuni su cui insiste l'aeroporto, Villafranca e Sommacampagna, dalla Provincia di Verona, di Trento, di Brescia, di Bolzano, di Mantova e da altri enti istituzionali ed economici del territorio come le Camere di Commercio e le Confindustrie del bacino. Esso raggiunge il 12% del PIL nazionale.¹¹³

La composizione societaria di tale società è riportata nel grafico che segue:




Immagine tratta da www.aeroporto.verona.it

¹¹³ Tratto da www.aeroporto.verona.it

4.1.2.2 Analisi del bilancio

Il bilancio consolidato si apre con la relazione sulla gestione che ci fornisce una relazione sull'andamento economico patrimoniale del settore aeroportuale: *“Nel corso del 2020 gli effetti della pandemia da Covid-19 hanno colpito pesantemente l'economia globale. La diffusione del nuovo coronavirus nel giro di pochi mesi ha registrato dei numeri da record: per contenere il più possibile gli effetti di una tale propagazione, i governi e le istituzioni di tutto il mondo hanno adottato misure di quarantena che si sono tradotte in chiusure delle attività e restrizioni al commercio. Inevitabilmente, in tutte le aree geografiche, differenti contesti settoriali e molteplici organizzazioni aziendali, hanno subito perdite di fatturato ed interruzioni nella catena di approvvigionamento. Dopo una ripresa durante i mesi estivi, la recrudescenza dei contagi dall'autunno ha indotto un nuovo rallentamento dell'attività globale, soprattutto nei paesi avanzati. L'avvio delle campagne di vaccinazione si riflette favorevolmente sulle prospettive per il medio termine, ma i tempi e l'intensità del recupero restano incerti. Nell'area dell'euro, gli effetti della pandemia sull'attività economica e sui prezzi si prefigurano più protratti nel tempo di quanto precedentemente ipotizzato. Il Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea ha ampliato e prolungato lo stimolo monetario, per assicurare condizioni di finanziamento favorevoli a tutti i settori per tutto il tempo che sarà richiesto a garantire il pieno sostegno all'economia e all'inflazione e pronto a ricalibrare ancora i suoi strumenti se sarà necessario. Nel 2020 l'Istat segnala che l'economia italiana ha registrato una contrazione di entità eccezionale per gli effetti economici delle misure di contenimento connesse all'emergenza sanitaria. In particolare, il Pil ai prezzi di mercato è stato pari a 1.651.595 milioni di euro correnti, con una caduta del 7,8% rispetto all'anno precedente; in volume il Pil è diminuito dell'8,9%”. Si passa poi ad illustrare quelli che sono i risultati reddituali “L'esercizio 2020 si chiude con una perdita pari a € 12.518.282, mostrando un peggioramento di € 14.655.311 rispetto al risultato dell'esercizio precedente a causa della pandemia da Covid-19 e delle conseguenti restrizioni alla libera circolazione tra Stati. Infatti, le importanti misure di contenimento dei costi che è stato possibile attivare, come di seguito descritto, hanno potuto solo parzialmente attenuare l'impatto del drastico calo subito dal fatturato”.*

CONTO ECONOMICO	31/12/2020	31/12/2019	Variazione 2020/2019	31/12/2018	Variazione 2019/2018
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	14.993.929	43.772.423	(28.778.494)	41.911.036	1.861.387
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	184.876	481.212	(296.336)	355.081	126.131
Altri ricavi e proventi	1.645.385	2.694.155	(1.048.770)	2.805.334	(111.179)
Totale valore della produzione	16.824.190	46.947.790	(30.123.600)	45.071.451	1.876.339
Costi per il personale	6.141.074	8.100.187	(1.959.113)	8.091.314	8.873
Costi operativi	17.648.002	26.173.026	(8.525.024)	26.000.321	172.705
EBITDA	(6.964.886)	12.674.577	(19.639.463)	10.979.816	1.694.761
Ammortamenti	3.390.505	5.874.148	(2.483.643)	5.319.729	554.419
Accantonamenti e svalutazioni	1.187.873	1.700.426	(512.553)	8.969.088	(7.268.662)
EBIT	(11.543.264)	5.100.003	(16.643.267)	(3.309.001)	8.409.004
Proventi e Oneri finanziari	(632.813)	(478.794)	(154.019)	(208.434)	(270.360)
Rettifiche di valore di attività finanziarie	(576.129)	(1.424.908)	848.779	(2.489.314)	1.064.406
Risultato prima delle imposte	(12.752.206)	3.196.301	(15.948.507)	(6.006.749)	9.203.050
Imposte	(233.924)	1.059.272	896.608	896.608	162.664
Utile (Perdita) dell'esercizio	(12.518.282)	2.137.029	(14.655.311)	(6.903.357)	9.040.386

Tabella tratta dalla relazione sulla gestione del bilancio consolidato

“Il valore della produzione, pari a € 16,8 milioni, è in decremento rispetto al dato dello scorso esercizio di € 30,1 milioni; L’EBITDA, negativo per € 7,0 milioni, è in flessione di € 19,6 milioni rispetto al 2019; Gli ammortamenti, pari a € 3,4 milioni, sono in decremento di € 2,5 milioni rispetto allo scorso esercizio; a tal proposito si segnala che è stata applicata una sospensione parziale degli ammortamenti relativi alle immobilizzazioni materiali afferenti lo scalo di Verona, che ha comportato una riduzione del carico di ammortamenti pari ad € 2,5 milioni, così come consentito dalla legge n. 126/2020 in sede di conversione del decreto-legge n. 104/2020 (c.d. Decreto Agosto), giusta la quale i soggetti che redigono il bilancio secondo la disciplina contabile nazionale possono non effettuare, in tutto o in parte, l’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali con il conseguente prolungamento del piano di ammortamento originario di un anno; L’EBIT è in decremento di € 16,6 milioni, attestandosi su un valore negativo di € 11,5 milioni”.

Passando poi alla nota integrativa tra i principi di redazione troviamo un paragrafo dedicato esclusivamente alla continuità aziendale:

Continuità aziendale

Le circostanze straordinarie determinate dal protrarsi dell'emergenza Covid-19 descritte nella relazione sulla gestione, hanno ripercussioni, dirette e indirette, sull'attività economica e hanno creato un contesto di generale incertezza, le cui evoluzioni e i relativi effetti non risultano al momento prevedibili. Gli effetti di tale crisi sanitaria ed economica, ed in particolare le ripercussioni sull'attività della Società, hanno portato alla realizzazione di perdite nell'esercizio 2020 che hanno comportato il superamento del limite quantitativo previsto dall'art. 2446 c.c. ed hanno imposto agli Amministratori di prestare particolare attenzione alla valutazione del presupposto di continuità aziendale.

Gli Amministratori nella propria valutazione sulla continuità aziendale hanno tenuto conto del Fondo speciale per il sistema aeroportuale introdotto da parte del Governo italiano con Legge n. 178/2020 (c.d. Legge di Bilancio 2021), attualmente soggetto all'approvazione della Commissione Europea, che prevede un meccanismo di ristori dei danni subiti dai gestori aeroportuali per l'emergenza Covid-19. Tale meccanismo, che si prevede potrà completarsi nell'arco del 2021, comporterà il riconoscimento di un importo a titolo di ristoro a favore della Società la cui entità tuttavia non è al momento determinabile pertanto il bilancio al 31 dicembre 2020 non include alcuno stanziamento a tale riguardo.

Inoltre, a fronte dell'incertezza sull'evoluzione del traffico dei prossimi 12 mesi e delle conseguenti necessità finanziarie che potrebbero generarsi, il management della Società, oltre agli accordi già raggiunti nel 2021 con gli istituti finanziatori in merito alla ridefinizione dei piani di ammortamento dei finanziamenti in essere, è in avanzata fase di negoziazione per l'ottenimento di un ulteriore finanziamento garantito da SACE, come previsto dalla normativa emergenziale vigente, che contribuirà a garantire la copertura delle necessità di cassa della Società per la normale operatività per i prossimi 12 mesi.

Pertanto, nonostante le incertezze derivanti dall'imprevedibilità degli sviluppi dell'emergenza e della curva della ripresa, gli Amministratori hanno ritenuto appropriato il presupposto della continuità aziendale nella predisposizione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020.

La società, nonostante le incertezze dettate dall'emergenza Covid, riesce a sopravvivere grazie ai ristori che sono stati introdotti con la Legge 178/2020 a sostegno dei gestori aeroportuali. Per questo motivo e grazie anche a numerosi finanziamenti il gruppo non ha necessità di derogare alla continuità aziendale e ritiene il presupposto appropriato nella predisposizione del bilancio 2020. Tuttavia, la società decide di applicare altre misure, come la sospensione degli ammortamenti e la rivalutazione dei beni d'impresa

VOCE B.II – IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Decreto legge n. 104/2020 – sospensione ammortamenti

La nuova disciplina relativa alla sospensione degli ammortamenti introdotta dalla legge n. 126/2020 in sede di conversione del decreto legge n. 104/2020 (c.d. Decreto Agosto) prevede che i soggetti che redigono il bilancio secondo la disciplina contabile nazionale possano non effettuare in tutto o in parte l'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali con il conseguente prolungamento del piano di ammortamento originario di un anno. La Società, vista la temporanea chiusura dello scalo di Verona nel corso del II trimestre del 2020, e la limitata operatività che ha caratterizzato tutto il 2020, ha deciso di avvalersi di tale facoltà. L'ammortamento delle immobilizzazioni materiali, alla luce di quanto detto sopra, è stato rideterminato in proporzione alla riduzione dell'operatività dello scalo di Verona, in termini di movimenti e passeggeri, rispetto al 2019. Tale rideterminazione è stata effettuata solo per le immobilizzazioni localizzate presso l'aeroporto di Verona.

Si riporta di seguito, ottemperando a quanto richiesto dal Documento interpretativo 9 dell'Organismo Italiano di Contabilità al paragrafo 11, il riepilogo dell'impatto della deroga in termini economici e patrimoniali:

Immobilizzazioni materiali	Ammortamento registrato nel 2020	Ammortamento calcolato con aliquota ordinaria	Impatto economico sospensione ammortamenti	Valore di Bilancio 31.12.2020	Valore ipotetico senza la sospensione	Impatto patrimoniale sospensione
Terreni e fabbricati	2.059.673	3.567.095	(1.507.422)	80.810.714	79.303.292	1.507.422
Impianti e macchinario	682.343	1.520.418	(838.075)	8.175.576	7.337.501	838.075
Attrezzature industriali e commerciali	134.618	294.022	(159.404)	1.038.846	879.441	159.404
Altre immobilizzazioni materiali	209.591	224.625	(15.034)	374.110	359.076	15.034
Immobilizzazioni materiali in corso e acconti				3.633.454	3.633.454	
Totale	3.086.224	5.606.160	(2.519.936)	94.032.701	91.512.765	2.519.936

Decreto legge n. 104/2020 – rivalutazione beni di impresa

L'articolo 110 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, (cd. 'Decreto Agosto'), convertito nella Legge 13 ottobre 2020, n. 126 (G.U. 13 ottobre 2020, n. 253, Suppl. Ord. n. 37), in vigore dal 14 ottobre 2020, propone la nuova rivalutazione dei beni di impresa, nonché delle partecipazioni possedute da società di capitali ed enti commerciali, che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio.

La Società, in tale contesto, ha deciso di avvalersi della possibilità prevista dal Decreto legge n.104 rivalutando l'hangar dello scalo di Verona iscritto tra le immobilizzazioni materiali alla voce "Terreni e fabbricati". Con il supporto di un perito esterno è stato determinato, con il metodo del costo di ricostruzione, il valore del fair value al 31 dicembre 2020 che è risultato pari a Euro 4.580.000, pertanto è stata iscritta una rivalutazione nel libro cespiti pari a Euro 3.932.215 iscrivendo apposita riserva nel Patrimonio Netto societario, al netto dell'imposta sostitutiva calcolata con l'aliquota del 3% sulla scorta delle predette previsioni normative.

Il gruppo ha deciso inoltre di avvalersi di un'ulteriore misura posta a sostegno, sempre nella nota integrativa gli amministratori, infatti, dichiarano che *"le perdite realizzate nell'esercizio hanno comportato il superamento del limite quantitativo previsto dall'art. 2446 c.c. per € 118 mila"* e segnalano peraltro *"che la legge di bilancio 2021 ha introdotto modifiche alla disciplina speciale prevista dal c.d. Decreto liquidità in merito alla sospensione degli obblighi di riduzione del capitale sociale e di ricapitalizzazione in caso di perdite significative emerse nell'esercizio 2020, con un posticipo di detti obblighi al quinto esercizio successivo"*.

Passando alla relazione sulla revisione contabile del bilancio consolidato, emessa dalla società di revisione *Deloitte & Touche S.p.A*, possiamo notare come vi sia un richiamo d’informativa sugli aspetti di rilievo e le situazioni d’incertezza già descritti dagli amministratori in nota integrativa ed in relazione sulla gestione:

Le ripercussioni sull’attività del Gruppo dell’emergenza Covid-19 hanno portato alla realizzazione nell’esercizio 2020 di una perdita pari ad Euro 12.370.389 che, con riferimento alla Società capogruppo, ha comportato il superamento del limite quantitativo previsto dall’art. 2446 c.c.. Nei paragrafi “Relazione sull’andamento economico patrimoniale” e “Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio e notizie sulla prevedibile evoluzione della gestione” della relazione sulla gestione, gli Amministratori descrivono gli effetti della pandemia da Covid-19 sull’attività del Gruppo nonché le azioni poste in essere dagli stessi per fronteggiare tale emergenza e i conseguenti impatti sul bilancio al 31 dicembre 2020.

Gli Amministratori indicano che tali circostanze, straordinarie per natura ed estensione, hanno determinato un contesto di generale incertezza e che un eventuale perdurare di tale situazione potrà impattare in modo significativo sugli andamenti economici e finanziari del Gruppo.

Nel paragrafo “Continuità aziendale” della nota integrativa gli Amministratori segnalano che, a fronte delle incertezze sopra riportate e delle conseguenti necessità finanziarie che potrebbero generarsi, oltre agli accordi già raggiunti nel 2021 con gli istituti finanziari in merito alla ridefinizione dei piani di ammortamento dei finanziamenti in essere, è in avanzata fase di negoziazione l’ottenimento di un ulteriore finanziamento garantito da SACE, come previsto dalla normativa emergenziale vigente. Alla luce di ciò, gli Amministratori, anche in considerazione della prospettata erogazione a favore della Società nel 2021 del contributo speciale per il sistema aeroportuale introdotto dal governo italiano con la Legge n. 178/2020 (c.d. Legge di Bilancio 2021), ritengono che il Gruppo potrà far fronte alle esigenze finanziarie legate alla ordinaria operatività previste per i prossimi dodici mesi.

Sulla scorta di tali considerazioni, nonostante le incertezze derivanti dall’imprevedibilità degli sviluppi dell’emergenza e della curva della ripresa del traffico aeroportuale, gli Amministratori hanno ritenuto appropriato il presupposto della continuità aziendale nella predisposizione del bilancio al 31 dicembre 2020.

Nella predisposizione del bilancio al 31 dicembre 2020, gli Amministratori si sono avvalsi della facoltà di rivalutare un fabbricato industriale e di ridurre gli ammortamenti di alcune classi di cespiti in conformità alle previsioni della Legge n. 126/2020 (c.d. Decreto Agosto). Nel paragrafo “Criteri di valutazione applicati – Immobilizzazioni materiali” della nota integrativa è contenuta l’informativa in merito ai relativi effetti nel bilancio e, in particolare, sul valore delle immobilizzazioni e sul patrimonio netto del Gruppo.

Tuttavia, la società di revisione rilascia un giudizio positivo senza rilievi, in quanto ritiene che l’informativa fornita dagli amministratori sia adeguata.

4.1.3 “SG COMPANY S.p.A”

4.1.3.1 La storia del gruppo

SG Company, Società Benefit certificata ISO 9001, è a capo di un gruppo attivo nel settore Entertainment and Communication con specializzazione nelle attività di Digital and Live Communications, Hybrid Events, Video Production, Format Consumer, Meetings and Events Industry. Ha ideato, promosso e realizzato format di successo nazionale e internazionale quali Milano Food Week, Milano Wine Week, Obecity, Sneakerness, Digital Design Days, Business Tech Forum e altri. Recentemente SG Company ha avviato un percorso di digital transformation, integrando su ciascuna area di business una strategia di data valorizati on grazie all’implementazione di soluzioni di Marketing Technology su ogni attività.¹¹⁴

La struttura del gruppo è la seguente:



Fonte: Relazione sulla gestione “SG COMPANY S.p.A”

¹¹⁴ “Sg Company”, il Sole 24 ore, <https://mercati.ilsole24ore.com/azioni/borsa-italiana/dettaglio-completo/SGC.MI>, 1 giugno 2021

Le società del Gruppo:

- SG Company S.p.A.: Società Benefit, Capogruppo che svolge principalmente servizi commerciali, amministrativi, gestione del personale e informatici a favore delle sue controllate;
- SG S.r.l.: nata dalla fusione per incorporazione all'interno della ex-Sinergie S.r.l. delle società Cev Holding S.r.l., Cev S.r.l., Twico S.r.l., Lievita S.r.l. e Bellanova Design S.r.l., oggi ingloba i rispettivi marchi ed opera nei canali B2B e B2C del mercato live communication e nel segmento digital;
- Double S.r.l.: società specializzata nella produzione di video per i canali B2B e B2C;
- Special S.r.l.: boutique del gruppo specializzata nella promozione di viaggi incentive ed esperienziali rivolti al canale B2B;
- Brainwaves S.r.l.: entrata nel Gruppo il 19 novembre 2018, società italiana specializzata nell'organizzazione di eventi B2B e servizi di comunicazioni e produzione video.

4.1.3.2 Analisi del bilancio

Partendo anche qui dalla relazione sulla gestione troviamo subito informazioni riguardanti l'andamento della gestione: *“Il Bilancio Consolidato del Gruppo SG Company S.p.A. Società Benefit per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 riporta ricavi lordi pari a € 10.021 migliaia (rispetto a € 37.441 migliaia dell'esercizio 2019). La pandemia ed il conseguente lockdown hanno avuto importanti ripercussioni sull'economia nazionale, a cui il Gruppo è fortemente legato, e in special modo nel settore della live communication, che ha molte sovrapposizioni con il settore del turismo. L'anno appena conclusosi è quindi da interpretarsi come un unicum nella storia del Gruppo, e non si pone assolutamente in termini di confronto con la storia passata e soprattutto futura. Allo stesso tempo, il momento di forte difficoltà ha portato ad importanti cambiamenti interni, accelerando processi già in corso; il Gruppo, con la proattività che lo*

contraddistingue, ha reagito immediatamente allo sfavorevole scenario esterno, sfruttando il proprio know how per il lancio di nuovi prodotti, che sapessero interpretare il mutato animo e le diverse esigenze del mercato. Il margine operativo lordo adj. (EBITDA adj.) è negativo per € 3.370 migliaia (€ 2.085 migliaia al 31 dicembre 2019). Il risultato operativo adj. (EBIT adj) consolidato dell'esercizio 2020 è negativo e pari a € 3.826 migliaia rispetto all'ammontare negativo di € 2.512 migliaia del 2019. Tale risultato assorbe l'effetto dei soli accantonamenti, il Gruppo, infatti, in applicazione delle previsioni temporanee in merito al calcolo degli ammortamenti a causa dell'emergenza sanitaria Covid-19, non ha proceduto all'inserimento degli ammortamenti civilistici nel bilancio consolidato. A tal proposito si segnala infatti che il Gruppo ha deciso di usufruire delle disposizioni in materia di sospensione transitoria degli ammortamenti, previste dalla Legge n. 126 del 13 ottobre 2020, sospendendo l'ammortamento di immobilizzazioni materiali e immateriali, con beneficio a conto economico pari a € 372.134. Il risultato netto del 2020 mostra una perdita consolidata d'esercizio pari a € 3.076 migliaia (perdita di € 3.649 migliaia al 31 dicembre 2019). La posizione finanziaria netta del Gruppo al 31 dicembre 2020 è pari a € 3.351 migliaia, a fronte di una posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2019 di € 1.080 migliaia. Si evidenzia quindi un assorbimento di circa € 2,3 milioni, coerentemente con il trend della gestione operativa, mitigato dalla gestione del circolante”.

Oltre alla situazione del gruppo, troviamo anche un apposito paragrafo che tratta le principali incertezze e la valutazione degli amministratori in merito alla continuità aziendale: *“Gli Amministratori già chiamati ad esprimersi sull'ipotesi di continuità aziendale per il bilancio chiuso il 31 dicembre 2019, facendo riferimento al paragrafo 21 dell'OIC 11, ne richiamano qui le considerazioni e valutazioni già evidenziate in quell'occasione ed inoltre, preso atto delle incertezze associate all'emergenza Covid-19 e delle più recenti iniziative intraprese per la gestione dei rischi ad essa associate ed in considerazione di quanto previsto all'art. 38 quater DL Rilancio 34/2020, hanno deciso di redigere il bilancio in ipotesi di continuità aziendale. In particolar modo con riferimento al 31 dicembre 2020, sulla capacità della Società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento, tenendo conto di tutte le informazioni oggi a loro conoscenza sul futuro che è relativo, ma non limitato, ad almeno 12 mesi, gli*

Amministratori nella redazione del bilancio consolidato hanno ritenuto sussistente il presupposto della continuità aziendale (per l'orizzonte temporale di 12 mesi dalla data di riferimento della situazione patrimoniale) in applicazione del principio OIC 11 (paragrafo 22)"

Tale principio del going concern viene poi ripreso nella nota integrativa in cui gli amministratori affermano che: *"a causa degli effetti dell'epidemia di Covid-19 che sono perdurati per tutto l'anno in chiusura, è stato redatto dagli amministratori della Società in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione, avvalendosi della facoltà di deroga al disposto dell'art. 2423-bis, co. 1, n. 1), del Codice Civile prevista dall'art. 7 del D.L. 8 aprile 2020 n. 23 convertito nella L. 5 giugno 2020 n. 40 ("Decreto Liquidità"), successivamente integrato dall'art. 38-quater della L. 17 luglio 2020 n.77 che ha convertito, con modifiche, il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 ("Decreto Rilancio"). Gli amministratori hanno pertanto applicato le disposizioni temporanee previste dal Documento Interpretativo n. 8 emesso dall'OIC. In particolare, gli amministratori segnalano di aver tenuto conto che nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2019 sussisteva la continuità aziendale in applicazione del par. 21 dell'OIC 11".*

Tuttavia, la SG COMPANY S.p.A, a causa dell'emergenza sanitaria, non solo decide di optare per la deroga alla continuità aziendale, ma decide anche di sfruttare altre misure poste a sostegno delle imprese nell'ultimo anno.

Sempre nella nota integrativa troviamo infatti il riferimento a tali agevolazioni: *"Il Gruppo ha ottenuto per l'anno già passato circa € 371 migliaia di contributi in c/esercizio come parziale ristoro per il danno economico causato dall'azione governativa. Si evidenzia come in tal ambito sia stato elevato il plafond di aiuti disponibili a circa € 1,8 milioni, prospettando quindi ulteriori benefici anche nel corso del 2021. Sono stati utilizzati gli strumenti messi in campo dall'art 56 del Decreto Cura Italia, per contrastare la grave crisi di liquidità che ha colpito il sistema economico nazionale, in seguito alla diffusione del Covid-19 che ha consentito la moratoria sui mutui, finanziamenti e leasing alle piccole e medie imprese. Il termine per la sospensione dei mutui, che scadeva il 30*

settembre 2020, è stato prorogato fino al 31 gennaio 2021 dalla Legge n. 126 del 13 ottobre 2020 (conversione del "Decreto Agosto" - D.L. 14 agosto 2020 n.104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia) pubblicata nella G.U. n. 253 del 13 ottobre 2020, S.O. n. 37. Tale proroga è stata infine estesa fino al 30 giugno 2021".

Inoltre, nel paragrafo relativo ai "Principi di redazione" troviamo un'ulteriore misura di sostegno adottata dall'impresa: la sospensione degli ammortamenti. Ed in particolare gli amministratori affermano che: *"Il D.L. 14 agosto 2020, n. 104 (Decreto Agosto) convertito in Legge ha previsto, in deroga al Codice civile, la possibilità per le imprese, che applicano i principi contabili nazionali, di non imputare a conto economico la quota di ammortamenti anno 2020 relativa ai beni materiali e immateriali. Tali quote non contabilizzate saranno da imputarsi nel conto economico relativo all'esercizio successivo differendo con medesimo criterio anche le quote successive, estendendo di conseguenza il piano di ammortamento originario. In particolare, grazie all'art.60, comma da 7.bis e 7-quiues, i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali (IAS/IFRS) possono sospendere fino al 100% l'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il loro valore di iscrizione, così come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato. La quota di ammortamento non contabilizzata dovrà essere imputata a Conto economico nel bilancio chiuso al 31.12.2021, mentre le quote successive sono differite, traslando quindi il piano di ammortamento di un anno. È quindi legittimata la deroga all'art. 2426, comma 1, n. 2), che prevede il sistematico ammortamento delle immobilizzazioni in ogni esercizio in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione".*

Allegata al documento troviamo, infine, la relazione rilasciata dalla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. in cui possiamo notare come anche qui vi sia un giudizio positivo senza rilievi con richiamo d'informativa. È inoltre possibile notare come nella relazione vi sia un paragrafo apposito in cui viene sottolineato che la società si è avvalsa della deroga alla continuità aziendale

Applicazione dell'art. 38-quater del Decreto Rilancio e incertezze significative relative alla continuità aziendale

Richiamiamo l'attenzione sul paragrafo "Principi di redazione" della nota integrativa, in cui si indica che gli amministratori hanno redatto il bilancio di esercizio nel presupposto della continuità aziendale avvalendosi della deroga prevista dall'art. 38-quater del Decreto Rilancio. Ai fini dell'esercizio di tale deroga, e coerentemente con le indicazioni contenute nel Documento Interpretativo n. 8 dell'OIC, gli amministratori segnalano di aver tenuto conto che nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2019 sussisteva la continuità aziendale ai sensi del paragrafo 21 dell'OIC 11.

Nel medesimo paragrafo gli amministratori forniscono informazioni aggiornate alla data di preparazione del bilancio di esercizio circa la propria valutazione in merito alla sussistenza del presupposto della continuità aziendale, indicando inoltre i fattori di rischio, le assunzioni effettuate e le incertezze significative identificate, nonché i piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi e incertezze.

Le nostre conclusioni non sono formulate con rilievi con riferimento a tale aspetto.

Troviamo poi un richiamo d'informativa per quanto riguarda la sospensione degli ammortamenti:

Richiamo d'informativa

Richiamiamo l'attenzione su quanto descritto nella Nota Integrativa al bilancio consolidato, che descrive gli effetti derivanti dalla sospensione degli ammortamenti sui cespiti materiali e immateriali in applicazione dell'articolo 60 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, e che descrive l'aumento di capitale della SG Company S.p.A. sottoscritto in data 16 febbraio 2021.

Il nostro giudizio non è espresso con rilievi in relazione a tale aspetto.

Conclusioni

Sicuramente la pandemia e l'emergenza sanitaria che sono state causate dal Covid19 stanno avendo e hanno avuto degli impatti significativi sull'operatività delle imprese. Nel presente elaborato sono state analizzate le principali misure poste a tutela delle imprese. In questo contesto di incertezza è intervenuto il Decreto Liquidità, il quale ha dato specifiche indicazioni e introdotto misure importanti volte a garantire il mantenimento dei principi di funzionamento, volto al sostegno della liquidità delle imprese, con il fine di contenere i danni derivanti dall'emergenza epidemiologica Covid-19.

In particolare le misure che si sono susseguite e che sono state rilevanti ai fini della redazione dei bilanci sono state: l'allungamento dei termini per l'approvazione del bilancio e la convocazione delle assemblee per via telematica, la sospensione degli ammortamenti, la gestione delle perdite e la conseguente sterilizzazione, la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni ed infine i numerosi crediti d'imposta (per l'adeguamento degli ambienti di lavoro, per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione) i bonus locazioni e i contributi a fondo perduto.

Tuttavia, dalla presente analisi è emerso come il tema centrale sia sicuramente quello della continuità aziendale. Si è visto, infatti, che le imprese potranno avvalersi, nella redazione dei bilanci 2020, della deroga alla valutazione della continuità aziendale prevista dal Decreto Liquidità prima e dal Decreto Rilancio poi. È stato quindi permesso alle società che avrebbero perso il requisito della continuità aziendale a causa del Covid-19, di continuare a redigere i bilanci in ottica di funzionamento, dandone adeguata informativa in bilancio. È necessario quindi un monitoraggio continuo sia da parte degli amministratori, i quali sono chiamati a rivedere la sussistenza del presupposto predisponendo piani previsionali economici e finanziari, sia da parte dei revisori contabili, i quali devono analizzare le informazioni fornite in bilancio dagli amministratori in merito a rischi ed incertezze.

Infine, dopo aver analizzato l'impatto che il Coronavirus ha avuto sul settore turistico, aeroportuale e dell'entertainment, sono stati analizzati tre bilanci consolidati con le rispettive note integrative, relazioni sulle gestioni e relazioni di revisione: "I Grandi

Viaggi S.p.A”, “Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca S.p.A” e “SG COMPANY S.p.A. Da questa analisi abbiamo potuto analizzare come gli organi preposti alle valutazioni e ai controlli abbiano riportato l’emergenza sanitaria all’interno dei bilanci, come le imprese abbiano reagito a tale emergenza e quali siano state le misure che hanno adottato per far fronte al Covid-19.

BIBLIOGRAFIA

- ANGELONI S., *“L’impatto del Covid-19 sul turismo in Italia: passato, presente e futuro”*, www.impresaprogetto.it
- BALDINI A. (2020), *“Rivalutazione dei beni d’impresa 2020 con doppio binario”*, www.fiscomania.com, 21/10/2020
- BARONE F., *“La moratoria dei finanziamenti nel bilancio 2020. La proroga al 30 giugno 2021 della sospensione dei pagamenti delle rate di mutuo e di leasing”*, www.mysolution.it, 10 marzo 2021
- BECCACECI B., GANDINI I., PEREZ A., PIACENTINI M. (a cura di), *La continuità aziendale*, www.odcec.roma.it, gennaio 2016
- CAVALLUZZO N., *“Società e sindaci: test di continuità”*, Telefisco 2021
- CIGNA F., *“Novità di bilancio 2020”*, www.odcec.torino.it, 11 marzo 2021
- GARRINI F., *“La contabilizzazione dei contributi emergenza Covid-19 – Parte prima”*, www.euroconference.it, 16 settembre 2020
- GATTI C., *“L’impresa tra continuità e crisi: profili economici e gestionali”*, www.odcec.roma.it, 14 aprile 2020
- GESUATO E. (2021), *Bilancio d’esercizio 2020, termini e iter di approvazione*, www.fiscoetasse.com, 01/03/2021
- IRRERA M., *“Il diritto dell’emergenza: profili societari, concorsuali, bancari e contrattuali”*, I Quaderni di RES – Torino, 2020
- LANDUZZI F., *“Assirevi sulla relazione al bilancio in caso di deroga alla continuità”*, www.ecnews.it, 14 aprile 2021
- MAFFEI M., *“Il principio della continuità aziendale e il controllo della sua corretta applicazione”*, G. Giappichelli Editore- Torino, 2017
- MASTROMARINO M., *“La continuità aziendale nei sistemi contabili”*, Settimana Professionale n. 12 del 27.3.2019
- MIGLIORINI F. (2021), *“Società in perdita con ricapitalizzazione in cinque anni”*, www.fiscomania.com, 07/01/2021

- MIGLIORINI F. (2021), Bilanci 2020 con approvazione nei 180 giorni e teleassemblee, www.flscomania.com, 28/02/2021
- OCHETTA L., I. La Candia, *“Il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e per la sanificazione introdotti dal decreto rilancio”*, ANDAF magazine, www.piolapennutozei.it
- PALMA A., *“Il bilancio d’esercizio e il bilancio consolidato”*, GIUFFRE’ EDITORE, Milano 1999
- PELLEGRINO S., VALCARENGHI G. e MENEGHETTI P., *“IL BILANCIO 2020 E LA GESTIONE DEGLI EFFETTI DELLA CRISI COVID-19”*, Master breve 365 22^ edizione, Marzo 2020
- PINI M., *“I principi del nuovo bilancio d’esercizio”*, ETASLIBRI, 1993
- POLLET. C., DIMITRI S., *“Sospensione dei canoni di leasing e competenza economica”*, Euroconference news, www.ecnews.it, 12 maggio 2020
- RAVACCHIA M., *“Rivalutazione beni d’impresa: le regole contabili da applicare”*, tratto da IPSOA, www.ipsoa.it, 7 novembre 2020
- RIGO S., SANTINI S. (2021), Minimaster Principi Contabili *“Come prepararsi alla chiusura del bilancio dell’esercizio 2020: opportunità e riflessioni”*, Crowe Bompani SpA
- ROSATO A., *“STOP A MUTUI E LEASING FINANZIARI: COME CONTABILIZZARE LE MORATORIE”*, Renna studio legale associazione tra professionisti, www.rennastudiolegale.it, 26 gennaio 2021
- ROSCINI VITALI F. (2021), *Regole e deroghe dei bilanci 2020*, Telefisco 2021
- SPIOTTA M. *“La continuità aziendale e i doveri degli organi sociali”*, GIUFFRE’ EDITORE, Milano 2017
- SOSTERO U., SANTESSO E., *“I principi contabili per il bilancio d’esercizio – Analisi e interpretazione delle norme civilistiche”*, EGEA, Milano 2018
- TESTA A., *“Covid-19 e settore turistico. Impatto, cambiamenti e nuova competitività”*, www.geopolitica.info, 14 maggio 2020

RIFERIMENTI NORMATIVI E PRINCIPI CONTABILI

- Assirevi, Documento di ricerca n.240, marzo 2021
- Consob, Richiamo di attenzione n. 4/21 del 15 marzo 2021
- Decreto-legge Rilancio 19 maggio 2020, n. 34, Gazzetta Ufficiale, www.gazzettaufficiale.it
- DOCUMENTO INTERPRETATIVO 6, Decreto-legge 8 aprile 2020, n.23 “Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio”, www.fondazioneoic.eu, giugno 2020
- DOCUMENTO INTERPRETATIVO 8, Legge 17 luglio 2020, n.77 “Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del bilancio” (continuità aziendale), www.fondazioneoic.eu, marzo 2021
- IAS 1 “Presentazione del bilancio d’esercizio”
- OIC 19 “Debiti”
- OIC 29 “Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio”
- Principio di revisione internazionale (ISA ITALIA) N. 570, “continuità aziendale”
- *PROVVEDIMENTO Misure fiscali e finanziarie per l’emergenza Coronavirus*, www.camera.it, 29 aprile 2021

SITOGRAFIA

- *“Aeroporti italiani, nel 2020 persi 140 milioni di passeggeri”*, www.assaeroporti.it, 28 gennaio 2021
- *“Art 120, credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro”*, #ripartiisi, www.fondazioneisi.org
- *“Bilancio d’esercizio 2020, termini e iter di approvazione”*, www.studiozamberlan.it, 01/03/2021
- Circolare, *“La “nuova” rivalutazione dei beni d’impresa introdotta da c.d. “decreto agosto”*”, www.assorev.com
- Circolare 14/E/2020 *“Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda – articolo 28 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34”*, www.agenziaentrate.gov.it
- Circolare 20/E/2020 *“Articoli 120 e 125 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 – Crediti d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione”*, www.agenziaentrate.gov.it
- *“Circolare 24/2020-Credito di imposta per le locazioni-Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate”*, www.studiofazzini.it, 8 giugno 2020
- *“Continuità aziendale e impairment test: due aspetti fondamentali nella fase di ripartenza delle imprese”*, tratto da *Milano finanza*, <https://www.milanofinanza.it/news/continuita-aziendale-e-impairment-test-due-aspetti-fondamentali-nella-fase-di-ripartenza-delle-202007291430586536>
- *“Contributo a fondo perduto del decreto sostegni”*, Agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.gov.it

- *Coronavirus. Il comparto degli eventi e della live communication avvia iniziative corali guardando al futuro e chiama le istituzioni a fare la propria parte*, www.adcgroup.it, 5 marzo 2020
- *“Covid-19 e deroghe sulla continuità aziendale: monito Consob per una corretta informativa finanziaria”*, www.dirittobancario.it, 31 luglio 2020
- DOCUMENTO INTERPRETATIVO 9, Legge 13 ottobre 2020, n.126 *“Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del bilancio -sospensione ammortamenti”*, www.fondazioneoic.eu, 01/01/2021
- *“Entertainment e Covid-19, quali misure possibili?”*, <https://sicurya.net/entertainment-covid/>, 31 marzo 2021
- Fondazione nazionale dei commercialisti, *“La continuità aziendale nella crisi d’impresa”*, www.fondazione nazionalecommercialisti.it, documento del 15 ottobre 2015
- FONDAZIONE NAZIONALE COMMERCIALISTI, *“L’impatto dell’emergenza sanitaria sulla continuità aziendale e sull’applicazione dei principi contabili nazionali”*, <https://www.fondazione nazionalecommercialisti.it/node/1444>, 20 aprile 2020
- Fondazione nazionale dei commercialisti, *“La continuità aziendale nella crisi d’impresa”*, www.fondazione nazionalecommercialisti.it, 15 ottobre 2015
- GRUPPO DI LAVORO REVISIONE ODCEC REGGIO EMILIA, *“Il principio di continuità e la revisione delle aziende in crisi”*, tratto da La Circolare del Revisore n.4 Aprile 2015, La Revisione Legale, 28 Aprile 2015
- *“Il COVID-19 e il settore del turismo”*, Organizzazione Internazionale del Lavoro, www.ilo.org

- *“Italia sotto sforzo, Diario della transizione 2020/21. 4. Reinventare il turismo dopo la tempesta”*, www.censis.it, 27 febbraio 2021
- *“I Grandi Viaggi”*, Il Sole 24 ore, <https://mercati.ilsole24ore.com/azioni/borsa-italiana/dettaglio-completo/IGV.MI/analisi-fondamentale>, 24 maggio 2020
- *“L’industria degli Eventi e della Live Communication lancia un grido d’allarme: serve un piano di aiuti concreti”*, MPI Italia, www.mpi.org, 28 aprile 2020
- *“Procedure di revisione – approfondimenti – continuità aziendale: overview del principio ISA italia 570”*, Odcec di Roma, https://www.odcec.roma.it/images/odcec_seminario_revisione_legale_2017_1_1_13.pdf
- *Relazione finanziaria “I Grandi Viaggi S.p.A”*, https://www.igrandiviaggi.it/media/PDF/2020-10-Relazione-finanziaria-DEF_firmata.pdf
- *“Sg Company”*, il Sole 24 ore, <https://mercati.ilsole24ore.com/azioni/borsa-italiana/dettaglio-completo/SGC.MI>, 1° giugno 2021
- www.fondidigaranzia.it, *“Sezione speciale art. 56 DL Cura Italia”*
- www.odcec.roma.it, *“Going concern al tempo del Covid-19”*, 23 Novembre 2020